SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%)

Anno 127° — Numero 49

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Venerdì, 28 febbraio 1986** SI PUBBLICA NEL POMERIGGIO DI TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica tre Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:* **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì); **2ª Serie speciale:** *Comunità europee* (pubblicata il martedì e il giovedì); **3ª Serie speciale:** *Regioni* (pubblicata il sabato)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si invitano i signori abbonati che ancora non hanno rinnovato l'abbonamento per l'anno 1986 a provvedere, senza ulteriore ritardo, a mezzo dei moduli di conto corrente postale personalizzati già inviati.

La spedizione dei fascicoli verrà interrotta agli abbonati che non risulteranno in regola con i versamenti alla data del 28 febbraio 1986.

SOMMARIO

SUPPLEMENTO N. 2:

LEGGE 28 febbraio 1986, n. **42.**

Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 1986 e bilancio pluriennale per il triennio 1986-88.

86G0182

SUPPLEMENTO N. 3:

COMITATO INTERMINISTERIALE
DEI PREZZI

Tariffe dei premi per l'assicurazione della responsabilità civile dei veicoli a motore e dei natanti da applicarsi dal 1° marzo 1986 al 28 febbraio 1987. (Provvedimento n. 10/1986).

86A1439

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO N. 1:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. ***9:***

Banco di Napoli: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 29 gennaio 1986.

Cassa di risparmio in Bologna, credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 febbraio 1986.

Cassa di risparmio in Bologna, credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1986.

Cassa di risparmio in Bologna, credito fondiario, sezione autonoma opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate il 31 gennaio 1986.

Cassa di risparmio in Bologna, credito fondiario, sezione autonoma opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate il 3 febbraio 1986.

Banco di Napoli, direzione generale: Obbligazioni opere pubbliche sorteggiate il 29 gennaio 1986.

Banco di Napoli, direzione generale: Cartelle fondiarie sorteggiate il 3 febbraio 1986.

Banco di Napoli, direzione generale: Obbligazioni credito fondiario sorteggiate il 29 gennaio 1986.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Obbligazioni fondiarie ed opere pubbliche sorteggiate il 30 gennaio 1986.

Cassa di risparmio di Roma, credito fondiario: Cartelle fondiarie sorteggiate il 4 febbraio 1986.

SUPPLEMENTO N. 2:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. ***10:***

Istituto bancario San Paolo di Torino, istituto di credito di diritto pubblico: Cartelle fondiarie, obbligazioni fondiarie, agrarie ed opere pubbliche sorteggiate nei mesi di gennaio e febbraio 1986.

SUPPLEMENTO N. 3:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. ***11:***

Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate nel mese di gennaio 1986.

Monte dei Paschi di Siena, sezione credito fondiario: Obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1986.

Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate nel mese di gennaio 1986.

Monte dei Paschi di Siena, sezione opere pubbliche: Obbligazioni sorteggiate nel mese di febbraio 1986.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 27 febbraio 1986, ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dieci cittadini italiani, muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo: «Disposizioni processuali per sottrarre al segreto delle istruttorie il giudizio sulle malattie mentali degli imputati».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Bologna, via San Nicolò, 2, presso studio legale avv. Maria Rosa Patrignani.

86A1461

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1985, n. **924**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2090, modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2281, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Vista la necessità di discostarsi dal parere stesso per la parte relativa al comitato scientifico non previsto dalle norme vigenti;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli da 338 a 347, relativi alla scuola di perfezionamento in diritto civile, afferente alla facoltà di giurisprudenza, che muta la denominazione in scuola di specializzazione in diritto civile, sono abrogati e sostituiti dai seguenti con lo spostamento della numerazione successiva:

Scuola di specializzazione in diritto civile

Art. 338. — È istituita presso l'Università di Napoli la scuola di specializzazione in diritto civile che conferisce il diploma di specialista in diritto civile.

Art. 339. — La direzione della scuola ha sede presso la sede della scuola, nella facoltà di giurisprudenza.

Art. 340. — La scuola ha lo scopo di formare specialisti in «diritto civile», con particolare riguardo alle professioni forensi e notarili nonché alle funzioni giudiziarie, al fine comunque di promuovere ed elevare la professionalità degli specializzandi. In connessione con l'attività degli specializzandi, promuove ricerche scientifiche sugli istituti del diritto civile, organizzazione di convegni di studio, seminari, conferenze, discussioni e cura pubblicazioni. Per il conseguimento di tali fini possono essere stipulate convenzioni con scuole, centri, istituti, dipartimenti, enti privati o pubblici, anche stranieri.

Art. 341. — La durata del corso è di tre anni e non è suscettibile di abbreviazioni.

Art. 342. — Il numero massimo degli iscritti è di cento per ogni anno e di trecento per l'intero corso di studi.

Art. 343. — Alla scuola sono ammessi solo i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze politiche, in economia marittima e in scienze economiche bancarie, purché abbiano conseguito il diploma di abilitazione all'esercizio professionale qualora prescritto.

I corsi di studio sono corsi ufficiali universitari e sono pubblici.

Possono essere iscritti alla scuola coloro i quali sono dotati di titoli di studio conseguiti all'estero equivalenti a quelli indicati nel primo comma.

Art. 344. — Per l'ammissione alla scuola è richiesto il superamento di un esame consistente in una prova scritta che potrà svolgersi, in attuazione dell'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, mediante domande a risposte multiple, integrate eventualmente da un colloquio e da una valutazione, in misura non superiore al 30% del punteggio complessivo a disposizione della commissione, dei seguenti titoli:

a) la tesi nella disciplina attinente alla specializzazione;

b) il voto di laurea;

c) il voto riportato negli esami di profitto del corso di laurea nelle materie concernenti la specializzazione;

d) le pubblicazioni nelle predette materie.

Il punteggio dei predetti titoli è quello stabilito dal decreto ministeriale del 16 settembre 1982.

Sono ammessi alla scuola di specializzazione coloro che, in relazione al numero dei posti disponibili, siano in posizione utile nelle graduatorie compilate sulla base del punteggio complessivo riportato. In caso di rinunzia, sono ammessi coloro che seguono nella graduatoria.

Art. 345. — Le materie di insegnamento fanno parte degli studi giuridici afferenti alla facoltà di giurisprudenza e sono le seguenti:

1° Anno:

diritto civile comparato;
diritto dei contratti;
diritto delle imprese e delle società;
diritto delle persone;
teoria dei rapporti patrimoniali;
teoria dell'interpretazione.

2° Anno:

diritto di famiglia;
diritto delle successioni;
responsabilità civile e sicurezza sociale;
tutela dei diritti e processo.

3° Anno:

A) per l'indirizzo di diritto delle obbligazioni e dei contratti:

analisi della disciplina dei contratti tipici;
autonomia privata e forme contrattuali;
diritto delle obbligazioni e dei contratti nei Paesi europei;
esercitazioni pratiche di diritto delle obbligazioni e dei contratti;
garanzie reali e personali;
normativa dei rapporti agrari;
regime fiscale italiano e comparato dei contratti;
regimi di pubblicità degli atti;
tecniche della redazione contrattuale;
diritto delle locazioni urbane;

B) per l'indirizzo di diritto delle persone e della famiglia:

diritto delle formazioni sociali;
diritto matrimoniale;
diritto per i minori;
esercitazioni pratiche di diritto delle persone e della famiglia;
giurisdizione volontaria in materia di persone e di famiglia;
impresa familiare;
ordinamento statuale e diritti delle persone;
rapporti patrimoniali nella famiglia;
rapporti personali nella famiglia;

C) per l'indirizzo del diritto comparato e comunitario:

diritto agrario comparato e comunitario;
diritto civile e common law;
diritto privato comunitario;
elementi di diritto civile dei Paesi dell'Europa occidentale;
elementi di diritto civile dei Paesi Latino-americani;
elementi di diritto civile dei Paesi socialisti;

D) corsi comuni a tutti gli indirizzi:

diritto agrario regionale;
diritto dell'arbitrato;
diritto del lavoro;
diritto internazionale privato;
diritto privato dell'economia;
elementi di diritto tributario e valutario;
giurisdizione volontaria;
informatica giuridica;
legislazione notarile;
legislazione sulle agevolazioni finanziarie;
ordinamento forense;
ordinamento giudiziario;
tutela dei beni ambientali, culturali ed artistici.

Nei termini previsti dalla vigente normativa e particolarmente in attuazione dell'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, ai fini della frequenza lo studente dovrà iscriversi ogni anno a cinque corsi ufficiali scegliendo, per il primo ed il secondo anno, tra le materie comuni ai primi due anni di corso e, per il terzo anno, tra le materie indicate sub *A), B), C), D)*, regolarmente attivate.

Art. 346. — La frequenza ai corsi è obbligatoria e comunque non può essere inferiore ai due terzi della complessiva attività di formazione professionale organizzata dalla scuola. Alla fine di ogni anno accademico lo specializzando deve sostenere un esame teorico-pratico per il passaggio all'anno di corso successivo. La commissione d'esame, composta a norma di legge, esprime un giudizio globale sul livello di preparazione del candidato nelle singole discipline e relative attività pratiche prescritte per l'anno in corso. Coloro che non superano detto esame potranno ripetere l'anno di corso una sola volta. Le borse di studio per la frequenza dei corsi sono sottoposte alla vigente normativa.

Art. 347. — Lo svolgimento dell'attività didattica terrà conto anche del carattere pratico delle discipline. A tale scopo il consiglio della scuola stabilirà, sentiti i docenti interessati, le attività che gli specializzandi dovranno svolgere in collaborazione con ordini ed organizzazioni professionali, con l'autorità giudiziaria, con enti locali, con enti pubblici o privati, e con chiunque altro riterrà utile ai fini della formazione professionale. Gli specializzandi, ai fini della loro formazione professionale e con esperienza applicativa delle attività didattiche, potranno, nel rispetto della normativa vigente, partecipare a tutte le altre attività della scuola. Il consiglio programma anche i seminari di singole discipline e di insegnamenti raggruppati e coordinati. A questi saranno chiamati a collaborare docenti universitari ed esperti che con il loro apporto possono mantenere il più alto possibile il livello culturale e di preparazione professionale a norma della legislazione vigente; per l'attuazione di tale collaborazione si provvederà con contratti di diritto privato a norma dell'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, o con apposita convenzione tra Università ed enti nel rispetto della vigente normativa dell'ordinamento universitario.

Il consiglio decide altresì le forme di frequenza e le relative modalità di svolgimento, in conformità alla legge vigente e alle norme dello statuto dell'Università di Napoli.

Art. 348. — Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o più materie del corso.

A coloro che abbiano superato l'esame finale viene rilasciato il diploma di specialista in diritto civile.

Art. 349. — L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione dell'Università anche su indicazione del consiglio di scuola. La scuola è finanziata, oltre che da contributi ordinari e straordinari dell'Università, da lasciti e donazioni di enti e di privati che saranno comunque iscritti nel bilancio dell'Università.

Potranno essere assegnati premi scientifici a seguito di concorso con le modalità stabilite dal consiglio di scuola con fondi iscritti nel bilancio dell'Università.

Art. 350. — Il consiglio di scuola è presieduto dal direttore ed è composto dai docenti universitari di ruolo e dai professori a contratto previsti dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.

Il consiglio individua tutte le possibilità nell'ambito delle normative vigenti, nell'ambito di convenzioni con altri enti, affinché competenze specifiche siano acquisite da altre sedi universitarie.

Il consiglio individua le esigenze didattiche cui si deve far fronte mediante contratto e provvede alla proposta, indicando i requisiti scientifici e professionali che debbono possedere i professori da nominare.

Il consiglio, oltre a decidere su tutte le attività di cui all'art. 347, ha le competenze attribuitegli dalla vigente normativa.

Art. 351. — La direzione della scuola è affidata ad un professore ordinario, straordinario, o fuori ruolo che insegni nella scuola stessa. In caso di motivato impedimento la direzione della scuola è affidata a professore associato che pure insegni nella scuola medesima.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1985

COSSIGA

FALCUCCI, *Ministro della pubblica istruzione*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 febbraio 1986
Registro n. 9 Istruzione, foglio n. 118

86G0169

LEGGE 17 febbraio 1986, n. 39.

Modifiche ed integrazioni della legge 8 agosto 1977, n. 572, e del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, ai fini dell'attuazione delle direttive n. 79/694/CEE e n. 82/890/CEE.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ai fini della presente legge, il termine entità tecnica indicato nella direttiva n. 79/694/CEE del 24 luglio 1979 assume la definizione di unità tecnica, così come riportato nella legge 10 febbraio 1982, n. 38.

Art. 2.

Per unità tecnica si intende un dispositivo o parte di trattore agricolo, che può espletare la sua funzione indipendentemente oppure in collegamento con altri elementi del trattore stesso; tali unità sono individuate in direttive particolari CEE.

Per omologazione CEE del tipo di unità tecnica, si intende il provvedimento emanato ai sensi dell'articolo 5 della legge 8 agosto 1977, n. 572, attestante che l'unità tecnica soddisfa alle prescrizioni tecniche emanate con uno o più decreti in conformità a quanto disposto dall'articolo 3 della medesima legge, così come modificato dall'articolo 11 della presente legge.

Art. 3.

Qualora l'unità tecnica esplichi la sua funzione solo se combinata con altri elementi del trattore, tale restrizione d'uso e/o di montaggio deve essere trascritta nella relativa scheda di omologazione.

La medesima procedura si applica anche nel caso che l'unità tecnica presenti una caratteristica particolare solo se combinata ad altri elementi del trattore.

In occasione dell'omologazione CEE del tipo di trattore di cui all'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572, è verificato il rispetto di tali restrizioni e prescrizioni.

Art. 4.

Le procedure per il rilascio dei provvedimenti di omologazione CEE del tipo di unità tecnica, la sospensione e la risoluzione di controversie concernenti l'omologazione stessa, sono regolate dalle disposizioni della legge 8 agosto 1977, n. 572.

Art. 5.

Il titolare del provvedimento di omologazione CEE del tipo di unità tecnica deve apporre su ciascuna unità, costruita conformemente al tipo omologato, il proprio marchio di fabbrica o di commercio, la indicazione del tipo e, se previsto dalla direttiva particolare concernente l'unità tecnica, il numero di omologazione.

Art. 6.

Il secondo comma dell'articolo 1 della legge 8 agosto 1977, n. 572, è sostituito dal seguente:

«La presente legge si applica ai trattori, definiti nel comma precedente, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 30 chilometri orari».

Art. 7.

All'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, è aggiunto il seguente comma:

«I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore».

Art. 8.

Il punto 1.5 dell'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1981, n. 212, è sostituito dal seguente:

«1.5 Per tener conto dei vari errori dovuti in particolare al procedimento di misura ed all'aumento del regime del motore, in condizioni di carico parziale, è ammesso, all'atto dell'omologazione, che la velocità misurata superi del 10 per cento il valore di 30 chilometri orari».

Art. 9.

Dopo il punto 8.4.3. dell'allegato I (modello di scheda informativa) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, sono inseriti i seguenti:

«8.4.4.: spazio di manovra del conducente;
8.4.5.: finestrini».

Art. 10.

Dopo il punto 7.4.3. dell'allegato II (scheda di omologazione CEE) al decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1980, n. 76, sono inseriti i seguenti:

«7.4.4.: spazio di manovra del conducente . DP
7.4.5.: finestrini. . . . . DP».

Art. 11.

L'articolo 3 della legge 8 agosto 1977, n. 572, è sostituito dal seguente:

«Art. 3. — Il tipo del trattore ottiene l'omologazione CEE quando è stata preventivamente accertata la sua rispondenza alle prescrizioni tecniche, emanate con uno o più decreti del Ministro dei trasporti di concerto con i Ministri di volta in volta interessati, sentito il parere del Comitato interministeriale costituito con il decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1979, n. 212.

Le prescrizioni di cui al comma precedente devono adeguarsi alle disposizioni tecniche approvate dai competenti organi delle Comunità europee.

Con decreto del Presidente della Repubblica sono stabilite le modalità di coordinamento delle attribuzioni delle amministrazioni preposte alla vigilanza sulla applicazione delle direttive particolari».

Art. 12.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 17 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*

SIGNORILE, *Ministro dei trasporti*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI

NOTE

Note al titolo:

— La legge n. 572/1977 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 231 del 25 agosto 1977) reca norme di attuazione delle direttive delle Comunità europee concernenti il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative all'omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.

— Il D.P.R. n. 76/1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1980) contiene disposizioni di carattere generale relative alla omologazione CEE di trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche.

Nota all'art. 1:

La legge n. 38/1982 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 48 del 18 febbraio 1982) concerne modifiche ad alcuni articoli del codice della strada approvato con D.P.R. 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni, riguardanti i pesi e le misure dei veicoli, nonché alla legge 27 novembre 1980, n. 815.

Nota all'art. 2:

Il testo dell'art. 5 della legge n. 572/1977 (per l'argomento della legge v. nelle note al titolo) è il seguente:

«Art. 5. — Il Ministero dei trasporti rilascia l'omologazione CEE, dopo aver accertato la rispondenza del tipo di trattore alle prescrizioni tecniche, emanate con i decreti di cui al precedente art. 3. In particolare deve accertare che il tipo di trattore è conforme ai dati riportati nella scheda informativa e che sono stati soddisfatti i controlli previsti dal modello di scheda di omologazione.

Il Ministero dei trasporti, se accerta che i trattori nuovi, accompagnati dal certificato di conformità di cui al successivo art. 6, non sono conformi al prototipo omologato, prende i provvedimenti necessari per garantire la conformità della fabbricazione al prototipo, potendo procedere anche alla revoca dell'omologazione. In tali casi il Ministero dei trasporti informa tempestivamente le altre amministrazioni interessate nonché gli altri Stati membri.

Il Ministero dei trasporti informa le autorità competenti degli Stati membri del rilascio dell'omologazione CEE, del rifiuto di concederla, ovvero della sua revoca, entro il termine di un mese dall'adozione del provvedimento».

Il testo dell'art. 3 della medesima legge n. 572/1977, richiamato dall'art. 5 soprariportato, è stato sostituito dall'art. 11 della legge qui pubblicata.

Nota all'art. 3:

Per il nuovo testo dell'art. 3 della legge n. 572/1977 v. l'art. 11 della legge qui pubblicata.

Nota all'art. 4:

Per l'argomento della legge n. 572/1977 v. nelle note al titolo.

Nota all'art. 6:

Il testo dell'art. 1 della legge n. 572/1977, come modificato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 1. — Per trattore agricolo o forestale si intende qualsiasi veicolo a motore, a ruote o a cingoli, munito di almeno due assi, la cui funzione risiede essenzialmente nella potenza di trazione e che è specialmente concepito per tirare, spingere, portare o azionare determinati strumenti, macchine o rimorchi destinati ad essere impiegati nell'attività agricola o forestale. Il trattore può essere equipaggiato per il trasporto di un carico e di accompagnatori.

La presente legge si applica ai trattori, definiti nel comma precedente, montati su pneumatici, muniti di due assi ed aventi una velocità massima di costruzione compresa tra 6 e 30 chilometri orari.

Per "scheda informativa" e per "scheda di omologazione" si intendono i documenti, i cui modelli sono stabiliti con i decreti previsti dal successivo art. 3, contenenti rispettivamente i dati caratteristici del trattore ovvero gli elementi relativi all'omologazione.

Per "omologazione CEE" si intende il provvedimento, emanato ai sensi del successivo art. 5, attestante che un tipo di trattore soddisfa alle prescrizioni tecniche di cui al successivo art. 3 nonché alle verifiche previste dalla scheda di omologazione.

Per "omologazione nazionale" si intende il provvedimento emanato in attuazione della normativa nazionale, anche se alcune prove sono effettuate in conformità delle direttive CEE, come precisato al successivo articolo 9.

Non sussiste la conformità con il prototipo omologato, quando, rispetto alla scheda informativa, sono accertate divergenze non autorizzate a norma della presente legge. Non vi è divergenza quando sono stati rispettati i valori compresi nei limiti massimo e minimo indicati nei decreti attuativi delle prescrizioni tecniche, emanate dai competenti organi delle Comunità europee, ovvero quando in tali decreti attuativi non è stabilito alcun limite.

Il termine "direttiva" si riferisce alla direttiva del Consiglio dei Ministri delle Comunità europee, adottata in data 4 marzo 1974, concernente il riavvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alla omologazione dei trattori agricoli o forestali a ruote.

Il termine "direttive particolari" si riferisce a ciascuna direttiva emanata dai competenti organi delle Comunità europee in attuazione della direttiva di cui al precedente comma.

Con le dizioni "Stati membri" e "commissione" si intendono rispettivamente gli altri Stati membri e la commissione delle Comunità europee».

Nota all'art. 7:

Il D.P.R. 19 febbraio 1981, n. 212 (pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 16 maggio 1981) reca norme di attuazione relative alla omologazione parziale CEE dei tipi di trattori agricoli o forestali a ruote per quanto concerne alcuni loro dispositivi e caratteristiche.

Il testo dell'art. 1 di tale decreto, come integrato dal presente articolo, è il seguente:

«Art. 1. — Per l'esame del tipo, ai fini del rilascio dell'omologazione CEE ai tipi di trattore agricolo o forestale a ruote per quanto riguarda:

a) velocità massima e piattaforme di carico;

b) retrovisori;

c) campo di visibilità e tergicristalli;

d) sterzo;

e) soppressione dei disturbi radioelettrici provocati dai motori ad accensione comandata;

f) frenatura;

g) sedili per accompagnatore;

h) livello sonoro all'orecchio del conducente;

i) dispositivi di protezione in caso di capovolgimento;

l) misure da adottare contro l'inquinamento prodotto dai motori Diesel;

m) sedile del conducente;

n) installazione dei dispositivi di illuminazione e segnalazione luminosa,

si applicano le prescrizioni indicate negli allegati al presente decreto da 1 a 12.

I trattori agricoli o forestali a ruote possono essere muniti di una o più piattaforme di carico conformemente alle prescrizioni dell'allegato 1; il carico massimo ammissibile non può superare l'80% del peso a vuoto del trattore in ordine di marcia.

Il livello sonoro all'orecchio del conducente, misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8 non deve superare i seguenti limiti:

90 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8

o

86 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8.

Durante un periodo transitorio che terminerà ad una data che sarà fissata dai competenti organi comunitari, tali limiti sono aumentati di 6 db (A) per le prove effettuate nelle condizioni previste al punto 3.2.1.1. del capo I dell'allegato 8 ed al punto 3.2.1.1. del capo II dell'allegato 8.

Durante lo stesso periodo il livello sonoro all'orecchio del conducente per i trattori agricoli o forestali a ruote senza cabina misurato conformemente alle prescrizioni dell'allegato 8, non deve superare i seguenti limiti:

96 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo I dell'allegato 8

o

92 db (A) misurati nelle condizioni previste dal capo II dell'allegato 8.

Il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento deve equiparare i trattori agricoli o forestali a ruote aventi le seguenti caratteristiche:

altezza minima dal suolo non superiore a 1000 mm;

carreggiata fissa o regolabile di uno degli assi motori non inferiore a 1150 mm;

possibilità di essere munito di un dispositivo di accoppiamento polivalente per attrezzature smontabili e di un dispositivo di trazione;

massa compresa tra 1,5 e 4,5 tonnellate, corrispondente al peso a vuoto del trattore in ordine di marcia, senza accessori forniti a richiesta, con liquido di raffreddamento, lubrificanti, carburante, attrezzatura e conducente, nonché il dispositivo di protezione in caso di capovolgimento ed i pneumatici della massima dimensione raccomandata dal costruttore.

I trattori agricoli o forestali a ruote, aventi carreggiata non inferiore a 1.250 millimetri, possono essere equipaggiati con il sedile dell'accompagnatore.

Nota all'art. 8:

Per l'argomento del D.P.R. n. 212/1981 v. nota precedente. Il punto 1 dell'allegato I elenca le prescrizioni relative alla velocità massima di costruzione del trattori ai fini del rilascio dell'omologazione CEE.

Nota all'art. 9:

Il D.P.R. n. 76/1980 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 80 del 21 marzo 1980) reca disposizioni di carattere generale relative alla omologazione CEE di trattori agricoli o forestali a ruote e norme di attuazione delle prescrizioni tecniche concernenti taluni loro elementi e caratteristiche.

Nota all'art. 10:

Per l'argomento del D.P.R. n. 76/1980 v. nella nota precedente.

Nota all'art. 11:

Per l'argomento della legge n. 572/1977 v. nelle note al titolo.

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2247):

Presentato dal Ministro dei trasporti (SIGNORILE) l'8 novembre 1984.

Assegnato alla X commissione (Trasporti), in sede legislativa, il 5 dicembre 1984, con pareri delle commissioni I, III, XI, XII e XIII.

Esaminato dalla X commissione il 6 febbraio 1985 e approvato il 20 febbraio 1985.

Senato della Repubblica (atto n. 1204):

Assegnato alla 8ª commissione (Lavori pubblici), in sede deliberante, il 21 marzo 1985, con pareri delle commissioni 9ª, 10ª e della giunta per gli affari delle Comunità europee.

Esaminato dalla 8ª commissione e approvato il 5 febbraio 1986.

86G0185

DECRETO-LEGGE 28 febbraio 1986, n. 40.

Modificazioni alle aliquote dell'imposta di fabbricazione su alcuni prodotti petroliferi nonché proroga del trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, istitutivo di una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, e successive modificazioni;

Vista la legge 19 marzo 1973, n. 32, concernente modificazioni al regime fiscale dei prodotti petroliferi e del gas metano, e successive modificazioni;

Visto l'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di modificare l'imposta di fabbricazione gravante su alcuni prodotti petroliferi nonché di prorogare il trattamento fiscale agevolato per le miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 27 febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

1. L'imposta di fabbricazione e la corrispondente sovrimposta di confine sulle benzine speciali diverse dall'acqua ragia minerale, sulla benzina e sul petrolio diverso da quello lampante sono aumentate da L. 72.214 a L. 74.277 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

2. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *B)*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, per la benzina acquistata dai turisti stranieri ed italiani residenti all'estero, è aumentata da L. 51.745 a L. 53.808 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

3. L'aliquota agevolata dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine prevista dalla lettera *E)*, punto 1), della tabella *B* allegata alla legge 19 marzo 1973, n. 32, e successive modificazioni, per il prodotto denominato «Jet Fuel JP/4», destinato all'Amministrazione della difesa, è aumentata da L. 7.221,40 a L. 7.427,70 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi, relativamente al quantitativo eccedente il contingente annuo di tonnellate 18.000 sulle quali è dovuta l'imposta nella misura normale stabilita per la benzina.

4. Le aliquote agevolate dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalle lettere *D)*, punto 3), ed *F)*, punto 1), della tabella *B*, rispettivamente per il petrolio lampante per uso di illuminazione e riscaldamento domestico e per gli oli da gas da usare come combustibili, sono aumentate da L. 11.250 a L. 13.755 e da L. 12.906 a L. 15.411 per ettolitro, alla temperatura di 15° centigradi.

5. Le aliquote ridotte dell'imposta di fabbricazione e della corrispondente sovrimposta di confine previste dalla lettera *H)*, punti 1-*b)*, 1-*c)* e 1-*d)*, della predetta tabella *B*, per gli oli combustibili diversi da quelli speciali, semifluidi, fluidi e fluidissimi, sono aumentate rispettivamente da L. 4.614 a L. 5.364, da L. 5.337 a L. 6.237 e da L. 14.733 a L. 17.583 per quintale.

Art. 2.

Il termine del 13 marzo 1986, stabilito dall'articolo 2 del decreto-legge 27 febbraio 1984, n. 15, convertito, con modificazioni, nella legge 18 aprile 1984, n. 85, per il trattamento fiscale agevolato delle miscele di alcoli e benzina usate per autotrazione nelle prove sperimentali, è prorogato fino al 30 settembre 1987.

Art. 3.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 febbraio 1986

COSSIGA

CRAXI, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
VISENTINI, *Ministro delle finanze*
GORIA, *Ministro del tesoro*
ROMITA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica*
ALTISSIMO, *Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato*

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1986
Atti di Governo, registro n. 58, foglio n. 19

86G0196

DECRETI MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 18 febbraio 1986.

Segni caratteristici dei titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° ottobre 1988.

IL MINISTRO DEL TESORO

Viste le leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887;

Visto il decreto ministeriale 20 settembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 226 del 25 settembre 1985, concernente l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° ottobre 1988;

Ritenuta la necessità di determinare i modelli, le leggende ed i segni caratteristici dei titoli nominativi dei predetti buoni del Tesoro poliennali;

Decreta:

Art. 1.

I titoli nominativi dei buoni del Tesoro poliennali 12,50%, di scadenza 1° ottobre 1988, sono rilasciati nelle forme di certificati nominativi di piena proprietà, di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, di nuda proprietà, di usufrutto con pagamento degli interessi con deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi senza deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine.

Art. 2.

I certificati indicati nel precedente articolo sono stampati nel prospetto e nel rovescio, in litografia, su carta filigranata bianca.

La filigrana è costituita da motivi simmetrici che formano fasce di losanghe in scuro, di due forme e misure, e dalle lettere «D.P.» in chiaro, racchiuse nelle losanghe più grandi.

Art. 3.

I certificati nominativi di piena proprietà si compongono: del corpo del titolo; di un foglio annesso senza righe (a destra del corpo del titolo), recante, in basso, uno spazio destinato alle indicazioni delle serie e del relativo capitale nominale; del foglio tagliandi (in basso a sinistra sotto il corpo del titolo); del foglio di ruolo (in basso a destra).

Art. 4.

Il prospetto del titolo è composto da due sezioni, poste a sinistra e a destra, divise da tre fili verticali e delimitate da una stessa cornice rettangolare a motivi simmetrici, che racchiude un fondino a motivi finissimi ripetuti.

Nella parte sinistra sono riportate le seguenti leggende: «Repubblica Italiana - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - di scadenza 1° ottobre 1988 - Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887 - Decreto Ministeriale 20 settembre 1985».

Più in basso, al centro, è posto uno spazio circolare bianco, privo di fondino, per l'apposizione del bollo a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana». A sinistra e a destra del bollo a secco, su due righe, sono stampate le seguenti leggende: «Certificato N.» (segue spazio a linee sottili) - «Capitale Nom. L.» (segue spazio a linee sottili) e «Interesse annuo L.» (segue spazio a linee sottili) - «Interesse sem. L.» (segue spazio a linee sottili).

Segue: «Certificato Nominativo» - «Nel gran libro del debito pubblico è iscritto il capitale nominale di - lire (segue spazio a linee sottili) - fruttante l'interesse annuo di - lire (segue spazio a linee sottili) - con godimento dal (segue spazio) a favore di» (segue spazio).

Più sotto, dopo apposito spazio per riportare la intestazione e le eventuali annotazioni, seguono le leggende: «Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, il capitale nominale indicato nell'apposita tabella del foglio annesso».

«Roma» (segue spazio). Più in basso, al centro «Il Direttore Generale»; a sinistra «V° per la Corte dei conti» ed a destra «Il Primo Dirigente».

Più in basso, centrate, le leggende «Posizione N.» (segue spazio) e «4ª serie» (tra parentesi).

A norma della disposizione contenuta nel capoverso dell'art. 5 del regolamento generale sul debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, le firme da apporre sui certificati, al momento del rilascio, devono essere autografe, eccettuata quella del Direttore Generale, che può essere impressa con fac-simile.

Nella parte destra del prospetto, in basso, la leggenda «Tabella delle serie e del capitale nominale che questo certificato rappresenta». Più in basso a sinistra, al centro e a destra sono ripetute le seguenti leggende: «Serie» (segue piccolo spazio) «Capitale Nominale» (su due righe).

Al di sotto del corpo del titolo, a sinistra, si trovano sei tagliandi per il pagamento degli interessi semestrali, disposti su due file di tre tagliandi ciascuna.

Essi hanno cornici proprie, simili a quella del corpo del titolo ma più sottili, e fondino identico a quello del corpo del titolo e recano le seguenti leggende: «Repubblica Italiana - Debito Pubblico - Buoni del Tesoro Poliennali 12,50% - di scadenza 1° ottobre 1988 - tagliando di L. (segue spazio a linee sottili) - per la semestralità al (dal 1° aprile 1986, per il tagliando n. 1, al 1° ottobre 1988, per il tagliando n. 6) - relativo al certificato N.» (segue spazio a linee sottili).

In basso, «il presente tagliando deve essere staccato dall'Ufficio pagatore». Più a destra il numero del tagliando, dal n. 1 per il tagliando posto in basso a destra, al n. 6 per il tagliando posto in alto a sinistra.

Sul lato sinistro dei tagliandi è posta la leggenda: «Leggi 7 agosto 1982, n. 526 e 22 dicembre 1984, n. 887»; sul lato destro, l'altra: «Decreto Ministeriale 20 settembre 1985».

Alla destra della leggenda: «per la semestralità al, etc.» e posto uno spazio circolare bianco privo di fondino, contenente il bollino a secco con l'emblema dello Stato e la leggenda circolare «Debito Pubblico della Repubblica Italiana».

A destra della zona destinata ai tagliandi entro fondino uguale a quello del corpo del titolo, ma privo di cornice, e posto il foglio di ruolo che presenta, dall'alto verso il basso, le seguenti leggende: «Foglio di ruolo - Direzione Generale del Debito Pubblico - Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - di scadenza 1° ottobre 1988 - leggi 7 agosto 1982, N. 526 e 22 dicembre 1984, N. 887 Decreto Ministeriale 20 settembre 1985» - «Certificato N.» (segue spazio a linee sottili) «a favore di:» (segue spazio) - «Capitale nominale L.» (segue spazio a linee sottili) - «Lire» (segue spazio a linee sottili) - «Interesse semestrale L.» (segue spazio a linee sottili) - «Tesoreria pagatrice» (segue spazio). - «Roma», (segue spazio per l'apposizione della data) «Posizione N.» (segue spazio), «4ª Serie» (tra parentesi).

Nel rovescio del titolo, entro cornice uguale a quella del recto, ma senza fondino, è riportata, a sinistra, la seguente leggenda: «Estratto dalle norme relative - ai Buoni del Tesoro poliennali 12,50% - di scadenza 1° ottobre 1988 - 1. I titoli e le rate di interesse sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura, *b*) dalle imposte sulle successioni; - *c*) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale. - Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. - 2. La prescrizione delle rate di interesse è quinquennale. Il pagamento di esse viene effettuato, dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di Tesoreria provinciale su cui esso è assegnato, in base a presentazione del titolo e distacco dei tagliandi maturati. - 3. È prescritto il capitale nominale dei buoni non reclamato nel corso di dieci anni dal 1° ottobre 1988. Per i buoni nominativi annotati di ipoteca o altro vincolo il termine è di venti anni dalla medesima data»; a destra, entro doppio filo di cornice limitata ai soli lati superiore e laterali, è posta, su due righe, la leggenda «Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d)*, del Testo Unico 14 febbraio 1963, n. 1343», con sotto una tabella composta da 21 righe.

In basso a sinistra, il rovescio del foglio di ruolo è composto da un riquadro, entro doppio filo di cornice, con sei spazi rettangolari destinati all'apposizione del «bollo a calendario della Tesoreria Provinciale comprovante il pagamento delle rate di interesse». Entro i sei rettangoli, al centro appaiono ombreggiati i numeri dei tagliandi (dal n. 1 per la rata al 1° aprile 1986 al n. 6 per la rata al 1° ottobre 1988).

A destra, il rovescio dei sei tagliandi, è composto da una losanga ornamentale con al centro il numero del tagliando (da 1 a 6); sopra e sotto ogni losanga sono riportate le leggende: «Buoni del Tesoro poliennali 12,50%» e «di scadenza 1° ottobre 1988».

Art. 5.

I certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, sono simili a quelli di piena proprietà, con le seguenti modifiche:

nel prospetto, sotto la leggenda «Il presente certificato comprende, per ciascuna serie etc.» è aggiunta, su due righe, l'altra:

«Le rate semestrali sono pagabili dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni anno, dalla Sezione di - Tesoreria Provinciale dove è assegnato il pagamento».

Al di sotto della cornice del corpo del titolo, è stampata, su due righe, la leggenda:

«Il pagamento di ciascun semestre sarà effettuato dalla Sezione di Tesoreria Provinciale su ordinativo della Direzione Generale - del Debito Pubblico e comprovato mediante apposito bollo a calendario sul rispettivo compartimento della seguente tabella». Segue la tabella comprendente sei compartimenti, su due file di tre compartimenti ciascuna. Essa è racchiusa dalla stessa cornice dei tagliandi dei certificati nominativi di piena proprietà ma interrotta, sul lato superiore, da uno spazio rettangolare bianco, contenente la leggenda «Certificato N.», seguita da spazio a linee sottili. Nei sei compartimenti sono riportate le leggende: dal «Semestre al 1° aprile 1986» per quello posto in basso a destra, al «Semestre al 1° ottobre 1988» per quello posto in alto a sinistra.

Il foglio di ruolo reca le stesse leggende di quello dei certificati di piena proprietà, con la sola aggiunta di: «Modalità di pagamento», posta alla destra della leggenda «Tesoreria pagatrice».

Il rovescio è uguale a quello dei certificati nominativi di piena proprietà, tranne la parte dietro la tabella dei sei compartimenti, che è senza stampa.

Art. 6.

Il certificato nominativo di nuda proprietà è composto dal solo corpo del titolo, che presenta le stesse leggende dei certificati di piena proprietà, tranne le seguenti modifiche:

nel prospetto, sotto la leggenda «Certificato Nominativo» e posta la dicitura «di nuda proprietà»; segue, sotto la dicitura «Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, etc.», la leggenda «Le rate semestrali sono pagabili sul certificato di usufrutto dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni - anno (segue spazio) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario».

Il rovescio è identico a quello dei certificati nominativi di piena proprietà.

Art. 7

I certificati di usufrutto, nei due modelli relativi al pagamento delle rate di interesse *con*, ovvero *senza*, deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario, sono in tutto simili, per leggende, cornici e fondini, a quelli di piena proprietà, salvo che per le varianti di cui appresso:

nel prospetto, la leggenda «Certificato Nominativo» è sostituita da quella «Certificato d'usufrutto».

A circa metà dello spazio riservato al nominativo del titolare, è posta la leggenda «con annotazione che l'usufrutto spetta a» (segue spazio), per riportare l'indicazione relativa all'usufruttuario.

Al di sotto della dicitura «Il presente certificato comprende, per ciascuna serie, etc.», è posta la leggenda, su due righe, «Le rate semestrali sono pagabili dal 1° aprile e dal 1° ottobre di ogni anno *con* (ovvero *senza*) deposito - del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario».

Nei tagliandi relativi al pagamento degli interessi semestrali, sotto la leggenda «Relativo al Certificato N.», è posta la dicitura «pagabile *con* (ovvero *senza*) fede di vita dell'usufruttuario».

Nel foglio di ruolo, sotto la leggenda «Certificato N.» sono poste le seguenti leggende: «con annotazione che l'usufrutto spetta a» (segue spazio) - con (ovvero senza) deposito del certificato di esistenza in vita dell'usufruttuario».

Il rovescio è uguale a quello del certificato di piena proprietà, con la sola omissione, nella parte destra, della leggenda «Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14, lett. *d)*, del Testo Unico 14 febbraio 1963, N. 1343»

Art. 8.

I certificati di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine sono in tutto simili ai certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine, salvo le varianti di cui appresso:

nel prospetto, al posto dell'indicazione «Certificato Nominativo» è riportata l'altra «Certificato d'usufrutto».

A circa metà dello spazio riservato al nominativo del titolare, è posta la leggenda «con annotazione che l'usufrutto spetta a» (segue spazio), per riportare l'indicazione relativa all'usufruttuario.

Nel foglio di ruolo, sotto la leggenda «Certificato n.» è posta la dicitura «con annotazione che l'usufrutto spetta a» (segue spazio).

Nel rovescio del certificato è omessa la leggenda «Spazio riservato alle dichiarazioni di cui all'art. 14 lett. *d)* etc.».

Art. 9.

La stampa delle cornici, delle leggende e dei fondini dei titoli considerati nei precedenti articoli, è eseguita nei colori appresso indicati:

Certificati nominativi di piena proprietà:

bruno scuro per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;
bruno chiaro per il fondino.

Certificati nominativi di piena proprietà con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

verde smeraldo per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;
verde chiaro per il fondino.

Certificati nominativi di nuda proprietà:

bruno scuro per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;
bruno chiaro per il fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi con fede di vita:

verdone per le cornici e le leggende;
ocra per il fondino;
arancio bruno per alcune zone del fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi senza fede di vita:

bruno scuro per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;
bruno avana per il fondino.

Certificati nominativi di usufrutto con pagamento degli interessi sotto condizione o a termine:

rosso per le cornici, le leggende e alcune zone del fondino;
rosa per il fondino.

Le losanghe del rovescio dei tagliandi sono stampate in colore giallo sole.
I numeri di iscrizione dei certificati vengono stampati, all'atto del rilascio, tipograficamente in nero.

Art. 10.

I modelli dei titoli nominativi descritti negli articoli precedenti, muniti del visto di approvazione, sono allegati al presente decreto e ne formano parte integrante.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 18 febbraio 1986

Il Ministro: GORIA

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1986
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 231

86A1404

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 25 febbraio 1986.

Determinazione per il periodo 1° marzo 1986-28 febbraio 1987 dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di R.C. autoveicoli.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, con il quale è stato, tra l'altro, stabilito un nuovo testo dell'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, che prevede la fissazione con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato dei limiti minimo e massimo dell'importo complessivo dei caricamenti, nonché la facoltà di determinare, con lo stesso decreto, limiti massimi per singole voci del caricamento;

Visto in particolare l'art. 14-*ter* del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo massimo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1985, con il quale è stato stabilito che il periodo 1° marzo 1985-28 febbraio 1986 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non può essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 30,50% e del 26,50% del premio di tariffa, fatta esclusione per l'assicurazione dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono state stabilite, rispettivamente, nel 28,50% e 24,50% del premio di tariffa;

Visto che il citato decreto ministeriale 26 febbraio 1985 ha altresì stabilito che per lo stesso periodo 1° marzo 1985-28 febbraio 1986 la misura massima delle spese di gestione agenziali non può superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore

tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico nonché per le polizze a libro matricola, per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11%;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1985 con il quale è stato confermato anche per l'anno 1986 che i contratti di assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore relativi alle autovetture in servizio privato, compresi il noleggio e la locazione (settore tariffario I), ed agli autotassametri settore tariffario II), possono essere stipulati o rinnovati soltanto nella forma tariffaria «bonus-malus» oppure in quella con clausola di «franchigia»;

Esaminati i dati relativi alle spese ed agli oneri da considerare agli effetti della determinazione dei caricamenti desunti dai bilanci delle imprese e dalle rilevazioni del conto consortile per gli anni 1984 e precedenti;

Considerato che l'incidenza dell'importo complessivo dei caricamenti sul monte dei premi è andata progressivamente riducendosi e che per la maggior parte del mercato l'esercizio del ramo comporta oneri non superiori al 30,50% dei premi;

Considerato che per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, l'esame dei dati predetti induce a confermare per il periodo dal 1° marzo 1986 al 28 febbraio 1987 i limiti massimo e minimo dei caricamenti stessi, rispettivamente nella misura del 30,50% e del 26,50%, fatta esclusione per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III ed ai veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali gli stessi dati inducono a confermare i predetti limiti massimo e minimo, rispettivamente nella misura del 28,50% e del 24,50% del premio di tariffa;

Considerato inoltre che, sempre per quanto riguarda l'importo complessivo dei caricamenti, con separato provvedimento vengono stabiliti, con riguardo a talune tariffe, diversi e particolari limiti per le imprese partecipanti, anche indirettamente, al capitale di imprese che, ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, si siano rese cessionarie del portafoglio di imprese poste il liquidazione coatta amministrativa, nonché per talune delle stesse imprese cessionarie;

Considerato che l'analisi dei suindicati dati conferma che gran parte del mercato presenta per le provvigioni e gli altri compensi corrisposti agli agenti in gestione libera per l'attività svolta per la conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione della responsabilità civile autoveicoli a motore e dei natanti, una incidenza media del 13% del premio di tariffa e che la restante parte delle imprese ha continuato a contenere le spese di cui trattasi;

Ritenuto che sulla base degli elementi di valutazione acquisiti ed avuto riguardo alla dinamica dei premi ed all'attuale situazione del mercato il limite massimo per le spese predette può essere stabilito per il periodo dal 1° marzo 1986 al 28 febbraio 1987 nella misura del 13% del premio di tariffa e che tale misura può essere ridotta per le assicurazioni relative ai veicoli del settore tariffario III ed a quelli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico, nonché per le polizze a libro matricola, per le quali, in considerazione della maggiore entità dei premi delle assicurazioni e polizze predette, detto limite può essere stabilito nella misura dell'11% del premio di tariffa;

Considerato, che in base al disposto dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, i contributi e gli oneri di qualsiasi natura a carico delle imprese di assicurazione che sono commisurati ai premi debbono essere applicati sui premi stessi depurati solo di un'aliquota per gli oneri di gestione;

Considerato altresì che le prescrizioni anzidette non sono derogate dalla vigente disciplina dei caricamenti dei premi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il decreto ministeriale 23 gennaio 1986 con il quale è stata stabilita la misura degli oneri di gestione per il 1986;

Sentita la commissione ministeriale prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39;

Decreta:

Per il periodo dal 1° marzo 1986 al 28 febbraio 1987 l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti non potrà essere superiore né inferiore, rispettivamente, alla misura del 30,50% e del 26,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure vengono stabilite, rispettivamente, nel 28,50% e nel 24,50% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale.

Fermi gli anzidetti limiti globali, per lo stesso periodo dal 1° marzo 1986 al 28 febbraio 1987 le misure massime delle spese di gestione agenziali, ivi comprese le provvigioni ed ogni altro compenso corrisposto per

l'attività di conclusione, gestione ed esecuzione in caso di sinistro dei contratti di assicurazione, non potranno superare il limite del 13% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, depurati dell'aliquota per gli oneri di gestione di cui al decreto ministeriale 23 gennaio 1986, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli del settore tariffario III e dei veicoli del settore tariffario IV per trasporto di cose oltre 40 q.li di peso complessivo a pieno carico e per le polizze a libro matricola per le quali detto limite è fissato nella misura dell'11 per cento.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

86A1429

DECRETO 25 febbraio 1986.

Determinazione per il periodo 1° marzo 1986-28 febbraio 1987 dei limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione di R.C. autoveicoli, comprensivi dell'extracaricamento.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto il regolamento di esecuzione della predetta legge approvato con decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1970, n. 973, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1981, n. 45;

Visto il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, recante modifiche alla disciplina dell'assicurazione obbligatoria della R.C. derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Visto l'art. 14-*ter*, primo comma, del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, che stabilisce che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato può fissare l'importo complessivo dei caricamenti in misura non superiore al 32% del premio di tariffa;

Visto altresì, in particolare, il secondo comma del citato art. 14-*ter* dello stesso decreto-legge n. 857, il quale stabilisce che per le imprese di assicurazione che abbiano stipulato le convenzioni previste dall'art. 11, comma secondo, del menzionato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nei primi tre anni dalla stipulazione delle predette convenzioni determina, tenendo conto degli oneri che le imprese hanno assunto con le convenzioni stesse, il limite massimo dei caricamenti eventualmente anche in misura superiore a quello previsto dal primo comma dello stesso art. 14-*ter*;

Visto il decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, concernente agevolazioni al trasferimento del portafoglio e del personale delle imprese di assicurazione poste in liquidazione coatta amministrativa ed in particolare l'art. 7 il quale prevede l'applicabilità dell'art. 14-*ter*, secondo comma, del citato decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, alle imprese di assicurazione che partecipano, anche indirettamente, al capitale delle imprese che si siano rese cessionarie del portafoglio delle imprese poste in liquidazione coatta amministrativa ai sensi e per gli effetti dello stesso decreto-legge n. 576, nonché alle stesse imprese cessionarie;

Considerato che la disciplina di cui al citato art. 14-*ter*, secondo comma, del menzionato decreto-legge n. 857, non può essere applicata alle società cessionarie Card, Cidas, Siad e Sipea per le quali non sussistono più le condizioni previste dalla legge;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1986, con il quale sono stati determinati per il periodo 1° marzo 1986-28 febbraio 1987 i limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione R.C. autoveicoli;

Visto il decreto ministeriale 26 febbraio 1985, con il quale per le imprese di assicurazione socie della Sofigea - Società finanziaria per gestioni assicurative S.r.l., sono stati determinati i limiti massimo e minimo dell'importo complessivo dei caricamenti sui premi delle assicurazioni della responsabilità civile derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore, in misura superiore a quella stabilita per le altre imprese con altro decreto ministeriale 26 febbraio 1985;

Considerato che permangono nei confronti della Sofigea i requisiti prescritti dall'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 739;

Considerato che le società Ambra assicurazioni S.p.a. e Uniass S.p.a. costituite, unitamente alla Unione italiana di riassicurazione, dalla Sofigea e da questa controllate, hanno proseguito nella loro attività e nella gestione dei portafogli delle imprese poste in liquidazione coatta amministrativa ad esse trasferiti;

Considerate le perdite subite dalla Sofigea nell'esercizio 1° agosto 1984-31 luglio 1985 e negli esercizi precedenti in conseguenza delle perdite subite sulle partecipazioni delle società controllate:

Considerati i conferimenti effettuati dalla Sofigea alle società controllate dall'inizio della sua attività al 31 dicembre 1985 per la costituzione e la integrazione dei capitali sociali;

Considerato l'ammontare delle somme incassate dalle imprese socie della Sofigea negli anni 1980-85, a titolo di maggior caricamento sulle tariffe R.C. auto, nonché quanto incassato dalla stessa Sofigea per la cessione della totalità delle azioni di quattro società controllate;

Considerato l'ammontare degli oneri cui la Sofigea dovrà far fronte in relazione agli interventi da effettuare a favore delle imprese controllate onde consentire alle stesse di provvedere agli impegni ad esse derivanti dalla gestione dei portafogli rilevati, quali risultano anche dalle valutazioni effettuate sulla base dei dati forniti dalla stessa Sofigea;

Considerato che occorre non tener conto delle quote dei predetti oneri riferibili ad operazioni delle società controllate dalla Sofigea, per le quali è superato il limite temporale di tre anni oltre il quale non può farsi luogo all'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 ed all'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Considerato che sussistono le condizioni per l'applicazione dell'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738;

Considerato che il maggior caricamento che in base alle citate disposizioni può essere accordato alle imprese socie della Sofigea nonché alle imprese cessionarie Ambra ed Uniass sulle tariffe da valere nel periodo 1° marzo 1986-28 febbraio 1987 sarà incassato da dette imprese, per una quota superiore al 20% del relativo importo, solamente nell'esercizio 1987;

Considerato che per sopperire al fabbisogno finanziario della Sofigea occorre fissare la misura del sovracaricamento sulle tariffe R.C.A. nell'1% dei premi delle tariffe da applicarsi per il periodo 1° marzo 1986-28 febbraio 1987 al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale;

Considerato che, in base al disposto dell'art. 123 del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, i contributi e gli oneri di qualsiasi natura, a carico delle imprese di assicurazione, che sono commisurati ai premi debbono essere applicati sui premi stessi depurati solo di un'aliquota per gli oneri di gestione;

Considerato altresì che le prescrizioni anzidette non sono state derogate dalla vigente disciplina dei caricamenti dei premi della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti;

Vista la nota n. 690004 in data 18 febbraio 1986 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP) ha comunicato il proprio parere al riguardo;

Sentita la Commissione ministeriale prevista dall'art. 11 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, nel testo modificato dall'art. 1 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39, la quale si è espressa in senso conforme;

Decreta:

Art. 1.

Per il periodo dal 1° marzo 1986 al 28 febbraio 1987 per le imprese di cui all'unito elenco l'importo complessivo dei caricamenti sui premi dell'assicurazione della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, relative ai veicoli dei settori tariffari I-VII, e dei natanti non potrà superare la misura del 31,5% né essere inferiore alla misura del 27,5% del premio di tariffa al netto dei contributi al Fondo di garanzia per le vittime della strada e per il Servizio sanitario nazionale, fatta esclusione per le assicurazioni dei veicoli dei settori tariffari III e IV per trasporto di cose oltre 40 quintali di peso complessivo a pieno carico e delle polizze a libro matricola, per le quali le suddette misure sono ridotte, rispettivamente, nel 29,5% e al 25,5%.

I suddetti limiti globali sostituiscono per le imprese di cui all'unito elenco i corrispondenti limiti globali stabiliti con decreto ministeriale 25 febbraio 1986, ferme restando le altre disposizioni recate da tale decreto.

Art. 2.

Le imprese di cui all'allegato elenco, con esclusione delle imprese cessionarie Ambra ed Uniass, debbono destinare integralmente alle finalità di cui all'art. 14-*ter* del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con modificazioni, nella legge 26 febbraio 1977, n. 39 e all'art. 7 del decreto-legge 26 settembre 1978, n. 576, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 1978, n. 738, le somme incassate per la differenza tra le due tariffe approvate, l'una comprensiva dei cari-

camenti nei limiti stabiliti all'art. 1 del presente decreto e l'altra comprensiva dei caricamenti stessi nei limiti stabiliti con il decreto ministeriale 25 febbraio 1986, entrambe al netto di imposte e contributi di legge.

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 febbraio 1986

Il Ministro: ALTISSIMO

ALLEGATO

IMPRESE DI ASSICURAZIONI PER LE QUALI SI APPLICANO LE DISPOSIZIONI DI CUI AL DECRETO MINISTERIALE 25 FEBBRAIO 1986 SULLE MISURE GLOBALI DEI CARICAMENTI.

1. Abeille
2. Agricoltura assicurazioni
3. Allianz-Pace
4. Allsecures-Preservatrice
5. Alpi
6. Ascoroma
7. Assicuratrice edile
8. Assicuratrice Val Piave
9. Assicurazioni generali
10. Assitalia
11. Augusta assicurazioni
12. Ausonia assicurazioni
13. Bavaria assicurazioni
14. Cassa generale di assicurazioni
15. Compagnia assicuratrice Unipol
16. Compagnia di assicurazione di Milano
17. Compagnia italiana - Comitas
18. Compagnia Tirrena
19. Compagnie riunite di assicurazione
20. Danubio (Donau)
21. Duomo
22. F.A.T.A.
23. Fondiaria
24. Friuli Venezia Giulia - La Carnica
25. Geas assicurazioni
26. Intercontinentale assicurazioni
27. Istituto italiano di previdenza
28. Italia assicurazioni
29. Italiana incendio vita e R.D.
30. Italica
31. Itas - Istituto Trentino Alto Adige
32. Lavoro & Sicurtà
33. Levante assicurazioni
34. Lloyd Adriatico
35. Lloyd Europeo
36. Lloyd internazionale
37. Maa assicurazioni auto e rischi diversi
38. Maeci assicurazioni
39. Mediolanum
40. Meie assicuratrice
41. Minerva
42. Nationale
43. Navale assicurazioni
44. Norditalia assicurazioni
45. Pan Ass
46. Phenix soleil
47. Piemontese
48. Previdente
49. Prudential
50. Rhône meditérranée
51. Riunione adriatica di sicurtà
52. S A I
53. Sanremo
54. Sapa
55. Sara assicurazioni
56. Savoia
57. Sear
58. Sicurtà 1879
59. S.I.D.A.
60. Società cattolica
61. Società reale mutua
62. Ticino
63. Toro assicurazioni
64. Trans-Atlantica
65. Uap italiana
66. Unione euro-americana
67. Unione subalpina
68. Vittoria assicurazioni
69. Winterthur
70. Zurigo
71. Ambra assicurazioni
72. Uniass

86A1430

DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA IN SUNTO

DECRETO 10 settembre 1985, n. **925.**

Riconoscimento della personalità giuridica dell'associazione «Casa del lavoratore - Augusto Bellanca», in Senigallia.

N. 925. Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1985, col quale, sulla proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, viene riconosciuta la personalità giuridica ed approvato lo statuto dell'associazione «Casa del lavoratore - Augusto Bellanca», in Senigallia (Ancona).

Visto, *il Guardasigilli:* MARTINAZZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 15 febbraio 1986
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 232

86G0173

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEL TESORO

N. 37

Corso dei cambi del 24 febbraio 1986 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	1555 —	1555 —	1554,80	1555 —	1555 —	1555 —	1555 —	1555 —	1555 —	1555,25
Marco germanico	680,250	680,250	680,25	680,250	680,25	680,22	680,200	680,250	680,250	680,25
Franco francese	221,410	221,410	221,20	221,410	221,50	221,44	221,480	221,410	221,410	221,40
Fiorino olandese	601,990	601,990	601,90	601,990	602 —	601,94	601,900	601,990	601,990	602,05
Franco belga	33,214	33,214	33,20	33,214	33,25	33,21	33,216	33,214	33,214	33,20
Lira sterlina	2273,200	2273,200	2276 —	2273,200	2273 —	2273,22	2273,250	2273,200	2273,200	2274 —
Lira irlandese	2059 —	2059 —	2058 —	2059 —	2059 —	2059,12	2059,250	2059 —	2059 —	—
Corona danese	184,400	184,400	184,40	184,400	184,25	184,37	184,350	184,400	184,400	184,25
Dracma	11,042	11,042	11,03	11,042	—	—	11,044	11,042	11,042	—
E.C.U.	1471,300	1471,300	1472 —	1471,300	1471,30	1471,30	1471,300	1471,300	1471,300	1471,40
Dollaro canadese	1121,400	1121,400	1122 —	1121,400	1122 —	1121,55	1121,700	1121,400	1121,400	1132,50
Yen giapponese	8,554	8,554	8,55	8,554	8,50	8,55	8,554	8,554	8,554	8,60
Franco svizzero	815,080	815,080	814,75	815,080	815,25	815,29	815,500	815,080	815,080	813,79
Scellino austriaco	96,833	96,833	96,85	96,833	96,75	96,83	96,830	96,833	96,833	96,80
Corona norvegese	217,650	217,650	217,65	217,650	217,75	217,70	217,750	217,650	217,650	218,12
Corona svedese	213,400	213,400	213,50	213,400	213,50	213,45	213,500	213,400	213,400	214,53
FIM	301,600	301,600	301,50	301,600	301,50	301,64	301,680	301,600	301,600	—
Escudo portoghese	10,360	10,360	10,40	10,360	10,35	10,37	10,380	10,360	10,360	10,37
Peseta spagnola	10,806	10,806	10,80	10,806	10,80	10,80	10,812	10,806	10,806	10,81
Dollaro australiano	1096 —	1096 —	1095 —	1096 —	1096 —	1095,75	1095,500	1096 —	1096 —	1107,10

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 24 febbraio 1986

Valuta	Cambio
Dollaro USA	1555 —
Marco germanico	680,225
Franco francese	221,445
Fiorino olandese	601,945
Franco belga	33,215
Lira sterlina	2273,225
Lira irlandese	2059,125
Corona danese	184,375
Dracma	11,043
E.C.U.	1471,300
Dollaro canadese	1121,550
Yen giapponese	8,554
Franco svizzero	815,290
Scellino austriaco	96,831
Corona norvegese	217,700
Corona svedese	213,450
FIM	301,640
Escudo portoghese	10,370
Peseta spagnola	10,809
Dollaro australiano	1095,750

Media dei titoli del 24 febbraio 1986

Titolo	Media
Rendita 5% 1935	61,100
Redimibile 6% (Edilizia scolastica) 1971-86	98,200
» 6% » » 1972-87	93,125
» 9% » » 1975-90	92,800
» 9% » » 1976-91	91,250
» 10% » » 1977-92	92,750
» 12% (Beni Esteri 1980)	93,700
» 10% Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	88,500
Certificati di credito del Tesoro 1-4-1981/86 16%	100,300
» » » 1-6-1981/86 16%	106,900
» » » TR 2,5% 1983/93	88 —
» » » Ind. ENI 1-8-1988	101.500
» » » » EFIM 1-8-1988	101,750
» » » » 1- 3-1982/86	100 —
» » » » 1- 5-1982/86	100,450
» » » » 1- 6-1982/86	100,400
» » » » 1- 7-1982/86	100,300
» » » » 1- 7-1983/86	99,950
» » » » 1- 8-1982/86	100.300
» » » » 1- 8-1983/86	100 —
» » » » 1- 9-1982/86	100,450
» » » » 1- 9-1983/86	99,975
» » » » 1-10-1982/86	100,350
» » » » 1-10-1983/86	100,100
» » » » 1-11-1982/86	100,700
» » » » 1-12-1982/86	100,875
» » » » 1- 1-1983/87	101,175
» » » » 1- 2-1983/87	101,600
» » » » 1- 3-1983/87	101,625
» » » » 1- 4-1983/87	101,100
» » » » 1- 5-1983/87	101 —
» » » » 1- 6-1983/87	101 —
» » » » 1-11-1983/87	100,650
» » » » 1-12-1983/87	100,625
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 1-1984/88	100,300
» » » » 1- 2-1984/88	100,625
» » » » 1- 3-1984/88	100,100
» » » » 1- 4-1984/88	99,950
» » » » 1- 5-1984/88	100,300
» » » » 1- 6-1984/88	99,925
» » » » 1- 7-1983/88	101,550
» » » » 1- 8-1983/88	101,950
» » » » 1- 9-1983/88	101,750
» » » » 1-10-1983/88	[illegible]
» » » » 1- 7-1983/90	[illegible]
» » » » 1-11-1983/90	[illegible]
» » » » 1-12-1983/90	[illegible]
» » » » 1- 1-1984/91	[illegible]
» » » » 2-1984/91	[illegible]
» » » » 1- 3-1984/91	[illegible]
» » » » 1- 4-1984/91	[illegible]
» » 1- 5-1984/91	101,450
» » » » 1- 6-1984/91	[illegible]
» » » 1- 7-1984/91	[illegible]
» » » » 1- 8-1984/91	[illegible]
» » » » 1- 9-1984/91	[illegible]
» » » » 1-10-1984/91	[illegible]
» » » » 1-11-1984/91	[illegible]
» » » » 1-12-1984/91	[illegible]
» » » » 1- 1-1992	[illegible]
» » » » 1- 2-1992	[illegible]
» » » » 1- 2-1995	98,625
» » » » 1- 3-1995	[illegible]
» » » » 1- 4-1995	[illegible]
» » » » 1- 5-1995	95,225
Buoni Tesoro Pol. 14 % 1- 4-1986	98,825
» » » 13,50% 1- 7-1986	99,825
» » » 13,50% 1-10-1986	99.850
» » » 12,50% 1- 1-1987	99,300
» » » 12 % 1- 2-1988	97,625
» » » 12 % 1- 3-1988	98 —
» » » 12,25% 1- 5-1988	97,700
» » » 12,50% 1- 7-1988	98,625
» » Nov. 12 % 1-10-1987	98 —
Certificati credito Tesoro E.C.U. 22- 2-1982/89 14%	114.650
» » » » 22-11-1982/89 13%	112,250
» » » » 1983/90 11,50%	109,300
» » » » 1984/91 11,25%	109,250
» » » » 1984/92 10,50%	108,150

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

86M24026

MINISTERO DELLA SANITÀ

Preparazione e distribuzione di vaccino antiaftoso per la profilassi immunizzante. (Ordinanza 21 febbraio 1986)

IL MINISTRO DELLA SANITÀ

Vista la legge 23 gennaio 1968, n. 34;

Vista la legge 23 dicembre 1975, n. 745;

Visto l'art. 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 150 del 27 giugno 1985;

Visto il decreto ministeriale 10 marzo 1982, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1982;

Vista l'ordinanza ministeriale 3 agosto 1985, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 185 del 7 agosto 1985, concernente la profilassi vaccinale obbligatoria contro l'afta epizootica;

Constatato che degli 8 milioni di dosi di vaccino trivalente AOC prodotto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia sono state utilizzate 945.000 dosi di vaccino monovalente per suini, ai fini della profilassi immunizzante di urgenza nelle zone delle province di Modena e Reggio Emilia dove è in corso una epizoozia di afta epizootica nella suddetta specie animale da virus tipo «C»;

Considerato che non si ritiene prudente utilizzare, ai fini della profilassi della infezione aftosa nei suini, le restanti 1.247.950 dosi di antigene monovalente «C» controllato mediante prove di protezione su bovino, prodotte dagli altri due istituti zooprofilattici sperimentali, in quanto appare opportuno mantenere le suddette dosi disponibili al fine di disporre di un sufficiente numero di dosi di vaccino trivalente AOC per le necessità della profilassi sui bovini;

Rilevato che presso l'Istituto zooprofilattico della Lombardia e dell'Emilia è disponibile una quantità di antigene sufficiente per l'allestimento di vaccino antiaftoso monovalente «C» per suini non sottoposti ai controllo di capacità protettiva di cui all'art. 1 del capitolato tecnico allegato al decreto ministeriale 10 marzo 1982, ma tuttavia sottoposto ai controlli eseguibili in laboratorio;

Constatato che i tempi tecnici per attuare il controllo suddetto richiedono un periodo di almeno due mesi;

Considerato che tutti i controlli effettuati in passato dall'Istituto superiore di sanità sulla capacità protettiva del vaccino antiaftoso prodotto dall'Istituto zooprofilattico sperimentale suddetto hanno dato sempre risultati favorevoli;

Visto il parere del Consiglio superiore di sanità espresso nella seduta del 15 gennaio 1986 per l'allestimento e la distribuzione di 1.500.000 dosi di vaccino monovalente «C» disposto con ordinanza ministeriale 18 gennaio 1986, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 17 del 22 gennaio 1986;

Considerato che tali dosi di vaccino impiegate negli allevamenti suini nelle zone ad alto rischio di infezione hanno dimostrato di corrispondere, sul piano immunitario;

Constatato che i focolai di infezione aftosa nei suini continuano a manifestarsi e sono recentemente insorti anche in zone precedentemente indenni dalla malattia;

Ritenuto necessario affiancare alle misure di polizia veterinaria i trattamenti immunizzanti di emergenza dei suini a rischio;

Ordina:

Art. 1.

L'Istituto zooprofilattico sperimentale della Lombardia e dell'Emilia è incaricato della distribuzione urgente di 3.000.000 di dosi di vaccino antiaftoso monovalente «C» in veicolo oleoso, per suini.

Tale vaccino deve essere preparato secondo le indicazioni specificate nel capitolato tecnico allegato all'ordinanza del 18 gennaio 1986, citata in premessa.

Art. 2.

La presente ordinanza sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra immediatamente in vigore.

Roma, addì 21 febbraio 1986

Il Ministro: DEGAN

86A1405

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università di Firenze ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Firenze n. 497/85 dell'11 gennaio 1986, l'Università degli studi di Firenze, è stata autorizzata ad accettare dalla società Bayer italiana S.p.a., la donazione di uno spettrofluorimetro del valore di L. 15.000.000, da destinare all'istituto di clinica medica generale e terapia medica I della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 498/85 dell'11 gennaio 1986, l'Università degli studi di Firenze, è stata autorizzata ad accettare dal Comitato nazionale di organizzazione della IUSSP, la donazione di 1264 pubblicazioni del valore di L. 14.300.000, da destinare al dipartimento statistico della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 526/85 del 17 gennaio 1986, l'Università degli studi di Firenze, è stata autorizzata ad accettare dalla Banca toscana la donazione della somma di L. 5.000.000, per l'acquisto di attrezzature scientifiche, da destinare all'istituto di patologia generale della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 527/85 del 17 gennaio 1986, l'Università degli studi di Firenze, è stata autorizzata ad accettare dall'amministrazione provinciale di Firenze, la donazione della somma di L. 1.500.000, per la realizzazione di un manuale per il risparmio energetico nella lavorazione delle materie plastiche, da destinare al dipartimento di energetica della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 528/85 del 17 gennaio 1986, l'Università degli studi di Firenze, è stata autorizzata ad accettare dalla Società Leone S.p.a., la donazione di dieci typodont del valore di L. 7.132.600, da destinare all'istituto di odonto-gnato-stomatologia della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Firenze n. 529/85 del 17 gennaio 1986, l'Università degli studi di Firenze, è stata autorizzata ad accettare dall'accademia economico-agraria dei georgofili, la donazione di L. 400.000, da destinare all'istituto di meccanica agraria e meccanizzazione della predetta Università.

86A1408

Autorizzazione all'Università di Ferrara ad accettare alcune donazioni

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17204/AA.AA. del 7 dicembre 1985, l'Università degli studi di Ferrara, è stata autorizzata ad accettare da parte del gruppo sportivo Gis gelati di Giulianova (Teramo), la donazione della somma di L. 10.000.000, da destinare alla cattedra di biochimica applicata della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17205/AA.AA. del 7 dicembre 1985, l'Università degli studi di Ferrara, è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Nestlè di Milano, la donazione della somma di L. 1.000.000, da destinare all'istituto di puericoltura e medicina neonatale della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 17647/AA.AA. del 7 dicembre 1985, l'Università degli studi di Ferrara, è stata autorizzata ad accettare da parte della Spal-Ferrara, la donazione della somma di L. 5.000.000, da destinare all'istituto di chimica biologica, cattedra di biochimica applicata della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 18122/AA.AA. del 7 dicembre 1985, l'Università degli studi di Ferrara, è stata autorizzata ad accettare da parte della Federazione ciclistica italiana, la donazione della somma di L. 30.000.000, da destinare all'istituto di chimica biologica, cattedra di biochimica applicata della predetta Università.

Con decreto del prefetto di Ferrara n. 18123/AA.AA. del 7 dicembre 1985, l'Università degli studi di Ferrara, è stata autorizzata ad accettare da parte della ditta Reagens S.p.a., di Bologna, la donazione della somma di L. 20.000.000, da destinare al dipartimento di chimica della predetta Università.

86A1409

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Provvedimenti concernenti le società cooperative

Con decreto ministeriale 21 gennaio 1986, la dott.ssa Ioannucci Maria Claudia, nata a L'Aquila il 27 giugno 1949 ed ivi residente in Strada 51, n. 35, è stata nominata commissario liquidatore della società cooperativa mista agricola a r.l. «San Nicola», con sede in San Vincenzo Valle Roveto, frazione Castronovo (L'Aquila), posta in liquidazione ai sensi dell'art. 2544 del codice civile con precedente decreto del 21 gennaio 1985, in sostituzione del dott. Mario Petrera che non ha accettato l'incarico.

Con decreto ministeriale 3 gennaio 1986 i signori dott. Raffaele Ferrara e avv. Gianfranco Papa, sono stati nominati commissari liquidatori della società cooperativa edificatrice Ellegi a r.l., con sede in Imola (Bologna), oltre all'avv. Riccardo Leuzzi.

86A1412

Scioglimento di società cooperative

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1986, ai sensi dell'art. 84 del regio decreto 12 febbraio 1911, n. 278, è stato sciolto il consiglio di amministrazione del Consorzio casertano «Luigi Vanvitelli» fra cooperative di produzione e lavoro, in Caserta, costituito con decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 1958, ed è stato nominato amministratore provvisorio l'ing. Andrea Fusco.

Con decreto ministeriale 9 gennaio 1986 la società cooperativa di consumo A.D.A.C.A.P. - Associazione democratica assegnatari case popolari, in Cosenza, costituita per rogito notaio dott. Italo Scornajenghi, in data 11 giugno 1979, repertorio n. 146832, registro società n. 216, è stata sciolta ad ogni effetto di legge, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, con nomina di commissario liquidatore nella persona della signora Diana Erminia, nata a Rogliano (Cosenza) il 12 febbraio 1955, residente a Cosenza in via degli Stadi n. 55/B.

86A0540

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Autorizzazione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena ad acquistare un immobile

Con decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1985, registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1985, registro n. 16 Industria, foglio n. 113, sulla proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Siena è stata autorizzata ad acquistare dalla S.p.a. Poggibonsi Nova, al prezzo di L. 292.500.000, l'immobile sito in Poggibonsi, località Salceto, facente parte del nucleo «D» e precisamente il locale al piano terzo occupante la superficie di mq 195, che non risulta ancora censito al nuovo catasto edilizio urbano.

86A0582

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Reiezione di richieste avanzate da alcune società ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera *A*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale con deliberazioni adottate nella seduta del 19 settembre 1985, non ha ritenuto le seguenti società nelle condizioni di ristrutturazione aziendale, con decorrenza di seguito indicata:

Mur Florian di Sarentino (Bolzano), luglio 1984;
Arredilporte di Giammona Francesco, con sede in Ceparana Volano (La Spezia), agosto 1984.

86A1129

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Autorizzazione alla regione Toscana ad effettuare variazioni compensative di bilancio ai sensi dell'art. 26 della legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente la normativa sul risparmio energetico.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 29 maggio 1982, n. 308, concernente la normativa sul risparmio energetico;

Vista la propria delibera dell'8 giugno 1983 con la quale si emanano direttive alle regioni per incentivare il contenimento dei consumi energetici a favore dello sviluppo delle fonti rinnovabili di energia e si ripartiscono le autorizzazioni di spesa recate dalla richiamata legge 29 maggio 1982, n. 308;

Visto in particolare l'art. 26 della citata legge n. 308/1982 il quale prevede che il CIPE può autorizzare, su domanda della regione, il trasferimento da capitolo a capitolo di spesa di somme iscritte in bilancio regionale di provenienza statale per le finalità di cui agli articoli 6, 8, 12 e 13;

Considerato che la regione Toscana per far fronte al maggior fabbisogno finanziario, già iscritto in bilancio regionale per le finalità ex art. 12 della legge n. 308/1982 (contributi destinati alla produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore agricolo), con nota presidenziale n. 28283 del 20 dicembre 1985, ha chiesto di essere autorizzata ad effettuare corrispondenti variazioni compensative in diminuzione, a carico del proprio capitolo di spesa già previsto per il finanziamento dell'edilizia rurale (L. 4.000.000.000) ai sensi dell'art. 6 della legge n. 308/1982;

Delibera:

La regione Toscana è autorizzata ad effettuare le seguenti variazioni compensative di bilancio come segue:

in aumento, per L. 4.000.000.000, al proprio capitolo di bilancio recante somme da finalizzare agli interventi ex art. 12 della legge n. 308/1982;

in diminuzione, per L. 4.000.000.000 da prelevare dal capitolo di spesa per l'attuazione degli interventi ex art. 6 della legge n. 308/1982.

Roma, addì 6 febbraio 1986

Il Presidente delegato: ROMITA

86A1361

COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Prezzi dei prodotti petroliferi. (Provvedimento n. 12/1986)

IL COMITATO INTERMINISTERIALE DEI PREZZI

Visti i decreti legislativi 19 ottobre 1944, n. 347 e 23 aprile 1946, n. 363,

Visti i decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 22 aprile 1947, n. 283, 15 settembre 1947, n. 896, e successive modificazioni;

Visti i provvedimenti CIP n. 26 del 6 luglio 1982, n. 5 del 21 febbraio 1985 e n. 9 del 13 febbraio 1986;

Visto il decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40;

Delibera:

Con la stessa decorrenza del decreto citato nelle premesse, i prezzi massimi al consumo, all'impianto di erogazione, delle benzine aventi caratteristiche conformi alle specifiche CUNA ed alla normativa vigente, comprensivi delle imposte, sono fissati come segue:

benzina super	L./lt	1.280
benzina super senza piombo	»	1.305
benzina normale	»	1.230
benzina agricola	»	283
benzina pesca e piccola marina.	»	260

Per tutti i carburanti è obbligatoria l'indicazione del tipo di prodotto e del relativo prezzo unitario sulla colonnina dell'impianto di erogazione.

Roma, addì 28 febbraio 1986

Il Ministro-Presidente delegato: ALTISSIMO

86A1487

Prezzi massimi al consumo dei gasoli, dei petroli e dell'olio combustibile fluido. (Comunicato della segreteria)

A seguito del decreto-legge 28 febbraio 1986, n. 40, che ha modificato le aliquote fiscali ed in attuazione al provvedimento CIP n. 26/1982 del 6 luglio 1982, e successive modifiche ed integrazioni, si comunicano i prezzi massimi al consumo, comprensivi delle imposte, dei sottoelencati prodotti petroliferi, decorrenti dalla stessa data del suddetto decreto-legge:

Gasolio autotrazione	L./lt	640
Gasolio agricoltura	»	401
Petrolio agricoltura	»	391
Gasolio pesca e piccola marina	»	368
Petrolio pesca e piccola marina	»	358

Prodotti da riscaldamento:

		Fasce provinciali				
		A	*B*	*C*	*D*	*E*
Gasolio	L./lt	591	594	597	600	603
Petrolio (*)	»	630	633	636	639	642
Olio comb.le fluido	L./kg	375	378	381	384	387

A) Ancona, Cagliari, Caserta, Catania, Livorno, Napoli, Palermo, Pisa, Ravenna, Siracusa, Trieste.

B) Ascoli, Avellino, Bari, Benevento, Brindisi, Caltanissetta, Chieti, Enna, Firenze, Genova, Gorizia, Isernia, Latina, La Spezia, Lecce, Lucca, Padova, Pesaro, Pescara, Pistoia, Pordenone, Roma, Rovigo, Salerno, Savona, Taranto, Teramo, Treviso, Venezia.

C) Alessandria, Asti, Campobasso, Massa Carrara, Cremona, Forlì, Frosinone, Grosseto, Imperia, Macerata, Milano, Oristano, Pavia, Piacenza, Ragusa, Siena, Trapani, Udine, Vicenza, Viterbo.

D) Agrigento, Arezzo, Belluno, Bergamo, Brescia, Bologna, Como, Cuneo, Ferrara, Foggia, Mantova, Matera, Messina, Modena, Novara, Nuoro, Parma, Perugia, Potenza, Reggio Emilia, Rieti, Sassari, Terni, Torino, Varese, Vercelli, Verona.

E) Aosta, Bolzano, Catanzaro, Cosenza, L'Aquila, Reggio Calabria, Sondrio, Trento.

Maggiorazioni di prodotti da riscaldamento:

Bacino lagunare di Venezia	L./lt	10
Comuni oltre 1.000 mt s.l.m.	»	8
Isole minori	»	15

Le suddette maggiorazioni sono da intendersi in L./kg quando riferite all'olio combustibile fluido.

(*) In canistri da 20 lt franco negozio.

86A1488

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Prima e seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio professionale per l'anno 1986

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduta la legge 8 dicembre 1956, n. 1378, che reca norme sugli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1984, n. 387, con il quale è stato modificato ed integrato il suddetto decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981, con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di geologo;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 17 aprile 1985, n. 399, con il quale è stato modificato ed integrato il suddetto decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 1982, n. 981;

Veduta la legge 24 luglio 1985, n. 409, che ha istituito la professione di odontoiatra e che reca norme relative al diritto di stabilimento ed alla libera prestazione di servizi da parte dei dentisti cittadini di Stati membri delle Comunità europee;

Veduto il decreto ministeriale 3 dicembre 1985 con il quale è stato approvato il regolamento per gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di odontoiatra;

Veduto il regolamento sugli esami di Stato approvato con decreto ministeriale 9 settembre 1957, e successive modificazioni;

Veduta la legge 2 aprile 1958, n. 323;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regolamento sugli studenti, i titoli accademici, gli esami di Stato e l'assistenza scolastica nelle università e negli istituti superiori approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269;

Veduto l'ordinamento didattico universitario approvato con regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduto il Bollettino ufficiale del Ministero numeri 51-52 del 19-26 dicembre 1985 contenente l'elenco degli istituti ospedalieri e delle cliniche universitarie presso cui può essere compiuto il tirocinio pratico continuativo prescritto per gli studi in medicina e chirurgia e medicina veterinaria dal regio decreto 10 settembre 1938, n. 1652, sopracitato;

Udito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Ordina:

Art. 1.

Sono indette per i mesi di aprile e novembre 1986 la prima e la seconda sessione degli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico, farmacista, ingegnere, architetto, dottore agronomo, dottore forestale, veterinario, biologo, geologo, odontoiatra e per l'abilitazione nelle discipline statistiche.

Alla prima sessione potranno presentarsi i laureati in appelli riferiti all'anno accademico 1984-85 purché conseguano il titolo accademico entro il 18 aprile 1986 nonché i laureati in anni accademici precedenti.

Alla seconda sessione potranno partecipare i suddetti laureati nonché quelli della sessione estiva dell'anno accademico 1985-86 e della sessione autunnale purché conseguano il titolo accademico entro il 14 novembre 1986.

Art. 2.

Sono sedi di esami di Stato le città elencate nella tabella annessa alla presente ordinanza. I candidati potranno scegliere tra esse la sede dove desiderano sostenere gli esami.

Art. 3.

I candidati agli esami di Stato debbono presentare la domanda di ammissione alla prima sessione non oltre il 26 marzo 1986, alla seconda sessione non oltre il 24 ottobre 1986 alla segreteria dell'università o istituto universitario competente ove intendano sostenere gli esami. In ciascuna sessione non può essere sostenuto l'esame per l'esercizio di più di una delle professoni indicate nell'art. 1.

Coloro che abbiano chiesto di partecipare alla prima sessione e che, di fatto, siano stati assenti alle prove o non abbiano potuto parteciparvi potranno presentarsi alla seconda sessione presentando apposita nuova domanda entro la suddetta data del 24 ottobre 1986 e facendo riferimento, per la documentazione necessaria, a quella allegata alla precedente domanda.

La domanda con la indicazione della residenza propria e della famiglia dovrà essere corredata dai seguenti documenti:

a) diploma di laurea in originale o in copia autentica o copia notarile;

b) certificato rilasciato dall'università o istituto universitario ove sia stata conseguita la laurea o il diploma dal quale risulti se il candidato abbia sostenuto precedentemente esami di Stato e quante volte li abbia eventualmente ripetuti;

c) ricevuta dell'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di L. 6.000 fissata dall'art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Gli aspiranti sono, inoltre, tenuti a versare all'economato dell'università il contributo di L. 3.000 di cui al citato art. 4, primo comma, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

Il diploma originale di laurea può essere sostituito anche con un certificato di conseguita laurea, qualora non si sia ancora provveduto al rilascio del titolo accademico originale.

Sono esonerati dal presentare il documento di cui alla lettera *a)* (diploma di laurea) coloro che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede dell'esame di laurea. In quest'ultimo caso i candidati dovranno dichiarare nella domanda di aver conseguito il titolo accademico valido per l'ammissione all'esame di Stato cui intendano partecipare nello stesso ateneo cui hanno chiesto di sostenere l'esame anzidetto.

La documentazione relativa al conseguimento del titolo accademico verrà, in tal caso, inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura degli uffici dell'università o istituto di istruzione universitaria competente.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e medico veterinario debbono produrre, entro i termini indicati al primo comma, rispettivamente per la prima e seconda sessione, un certificato, rilasciato dall'università presso la quale hanno conseguito il titolo accademico, che attesti il compimento del tirocinio effettuato presso gli istituti ospedalieri o cliniche universitarie indicate nel Bollettino ufficiale di cui alle premesse e precedenti.

I candidati agli esami di Stato per medico chirurgo e medico veterinario che chiedano di sostenere gli esami nella stessa sede ove hanno conseguito il titolo accademico, anziché presentare il predetto certificato, potranno limitarsi a dichiarare nella domanda di ammissione agli esami di avere svolto il tirocinio pratico facendo riferimento all'avvenuta consegna del libretto diario alla stessa università al termine del tirocinio, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 54 del regolamento approvato con regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269.

In tal caso la documentazione dell'avvenuto svolgimento del tirocinio verrà inserita d'ufficio nel fascicolo del candidato a cura dell'università competente la quale, qualora la dichiarazione dell'interessato non corrisponda ai documenti in suo possesso, provvederà alla esclusione del candidato dagli esami dandogliene comunicazione.

I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche che intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista devono presentare un certificato dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano effettuato il tirocinio prescritto dal vigente ordinamento didattico.

I laureati in scienze biologiche che intendano sostenere gli esami di Stato di abilitazione all'esercizio della professione di biologo devono presentare un attestato rilasciato dalla segreteria della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dal quale risulti che, dopo il conseguimento del titolo accademico, abbiano svolto il tirocinio pratico annuale prescritto dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980.

I laureati che al momento della presentazione della domanda di ammissione non abbiano ancora completato il tirocinio ma cha comunque lo completeranno entro la data di inizio degli esami dovranno dichiararlo nella domanda medesima riservandosi di presentare l'attestato di compimento della pratica professionale prima dell'inizio dello svolgimento degli esami.

I candidati che non abbiano provveduto a presentare la domanda nei termini sopraindicati, ovvero la presentino priva della documentazione indicata ai precedenti commi, sono esclusi dalla sessione di esami cui abbiano chiesto di partecipare.

Potranno, peraltro, essere accolte le domande di ammissione agli esami che pervengano successivamente alla scadenza dei termini purché, naturalmente, risulti comprovato (dal timbro postale) che siano state spedite nei termini.

Potranno, altresì, essere accolte le domande di ammisssione agli esami presentate oltre i termini di cui al primo comma quando il rettore o direttore, a suo insindacabile giudizio, ritenga che il ritardo nella presentazione delle domande medesime sia giustificato da gravi motivi.

Art. 4.

I candidati che conseguiranno il titolo accademico successivamente alla scadenza del termine della presentazione delle domande e comunque entro quelli fissati per il conseguimento del titolo stesso, sono tenuti a presentare la domanda nei termini con l'osservanza delle medesime modalità stabilite per tutti gli altri candidati corredandola di un certificato dal quale risulti che hanno presentato la domanda di partecipazione agli esami di laurea.

Art. 5.

I candidati cittadini italiani della regione Trentino-Alto Adige che desiderano che l'esame nei loro riguardi si svolga in lingua tedesca dovranno presentare le domande e sostenere gli esami esclusivamente presso le seguenti sedi:

dottore commercialista	Trento
attuario	Roma
medico chirurgo	Bologna
chimico	Bologna
farmacista	Bologna
ingegnere	Bologna
veterinario	Bologna
architetto	Venezia
dottore forestale	Firenze
dottore agronomo	Firenze
discipline statistiche	Roma
biologo	Bologna
geologo	Bologna
odontoiatra	Milano

Art. 6.

I candidati che chiedano di partecipare all'esame di abilitazione alla professione di ingegnere dovranno indicare a quale dei rami di ingegneria previsti dall'art. 27 del regolamento desiderano che le prove prevalentemente si riferiscano.

Art. 7.

Il giorno successivo a quello di scadenza del termine di cui all'art. 3 della presente ordinanza le segreterie delle università e degli istituti superiori sedi di esami di Stato debbono comunicare telegraficamente al Ministero il numero totale dei candidati che hanno presentato la completa documentazione.

Art. 8.

Gli esami di Stato hanno inizio in tutte le sedi il giorno 28 aprile 1986 per la prima sessione e il giorno 24 novembre 1986 per la seconda sessione e si svolgono secondo l'ordine stabilito, per le singole sedi, dai presidenti delle commissioni esaminatrici reso noto con avviso nell'albo dell'università o istituto superiore sede di esami.

Roma, addì 21 gennaio 1986

Il Ministro: FALCUCCI

TABELLA DELLE SEDI DI ESAMI DI STATO DI ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO PROFESSIONALE CHE SI SVOLGERANNO NELL'ANNO 1986.

Professione	Sedi
Dottore commercialista	Ancona Bari Bergamo Bologna Brescia Cagliari Catania Cosenza (Univ. della Calabria) Firenze Genova Messina Milano (Univ. Cattolica) Milano (Univ. Bocconi) Modena Napoli (Univ. statale) Napoli (Ist. univ. navale) Palermo Parma Pavia Perugia Pescara (Univ. G. D'Annunzio) Pisa Roma Salerno Torino Trento Trieste Urbino Venezia Verona
Attuario	Roma
Medico chirurgo	Ancona Bari Bologna Brescia Cagliari Catania Catanzaro (Univ. di Reggio Calabria) Chieti (Univ. G. D'Annunzio) Ferrara Firenze Genova L'Aquila Messina

Professione	Sedi
Medico chirurgo	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Roma (Univ. Cattolica)
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
	Verona
Chimico	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Camerino
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Torino
	Trieste
	Venezia (Chimica industriale)
Farmacista	Bari
	Bologna
	Cagliari
	Catania
	Ferrara
	Firenze
	Genova
	Macerata (Univ. Camerino)
	Messina
	Milano
	Modena
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Perugia
	Pisa
	Roma
	Sassari
	Siena
	Torino
	Trieste
	Urbino
Ingegnere	Ancona
	Bari
	Bologna
	Brescia
	Cagliari
	Catania
	Cosenza (Univ. della Calabria ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale. Ingegneria delle tecnologie industriali).

Professione	Sedi
Ingegnere	Firenze
	Genova
	L'Aquila
	Milano
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Parma
	Pavia
	Pisa
	Roma
	Torino
	Trieste
	Udine (ingegneria civile per la difesa del suolo e la pianificazione territoriale. Ingegneria delle tecnologie industriali· a indirizzo economico-organizzativo)
Architetto	Firenze
	Genova
	Milano
	Napoli
	Palermo
	Pescara (Univ. G. D'Annunzio)
	Roma
	Reggio Calabria
	Torino
	Venezia
Dottore agronomo	Bari
	Bologna
	Catania
	Firenze
	Milano (Univ. statale)
	Napoli
	Padova
	Palermo
	Perugia
	Piacenza (Univ. Cattolica)
	Pisa
	Sassari
	Torino
	Udine
	Viterbo
Dottore forestale	Bari
	Firenze
	Padova
	Torino
	Viterbo
Veterinario	Bari
	Bologna
	Messina
	Milano
	Napoli
	Parma
	Perugia
	Pisa
	Sassari
	Torino
Nelle discipline statistiche	Bari
	Padova
	Roma

Professione	Sedi
Biologo	Bari Bologna Cagliari Camerino Catania Ferrara Firenze Genova L'Aquila Messina Milano Modena Napoli Padova Palermo Parma Pavia Perugia Pisa Roma Sassari Siena Torino Urbino
Geologo	Bologna Cagliari Firenze Milano Napoli Padova Palermo Roma
Odontoiatra	Ancona Bari Bologna Cagliari Catania Genova L'Aquila Messina Milano Modena Napoli Palermo Pavia Roma «La Sapienza» Sassari Siena Torino

86A1416

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Diario delle prove scritte di concorsi pubblici, per titoli ed esami a posti di primo dirigente tecnico ed amministrativo

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, a due posti di primo dirigente tecnico, bandito con decreto ministeriale 28 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1986, si svolgeranno nei giorni 10 e 11 aprile 1986 con inizio alle ore 8, nei locali del circolo dei lavori pubblici sito in Roma, Lungotevere Thaon de Revel n. 3.

Le prove scritte del concorso pubblico, per titoli ed esami, ad un posto di primo dirigente amministrativo, bandito con decreto ministeriale 28 ottobre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 11 del 15 gennaio 1986, si svolgeranno nei giorni 21 e 22 aprile 1986 con inizio alle ore 8, nei locali del circolo dei lavori pubblici sito in Roma, Lungotevere Thaon de Revel n. 3.

I candidati per essere ammessi a sostenere le prove d'esame per i concorsi di cui sopra, dovranno presentarsi nei giorni e nella sede sopraindicati, muniti di un documento di riconoscimento in corso di validità.

86A1413

CORTE DEI CONTI

Concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario da destinare alle delegazioni regionali per le regioni Basilicata, Calabria, Molise e Puglia.

IL PRESIDENTE

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte di conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, numero 1364;

Vista la legge 20 dicembre 1961, n. 1345;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, numero 3;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, numero 1077;

Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;

Vista la legge 2 aprile 1979, n. 97;

Vista la legge 3 aprile 1979, n. 103;

Vista la legge 11 luglio 1980, n. 312;

Vista la legge 7 maggio 1981, n. 180;

Vista la legge 6 agosto, 1984, n. 425;

Vista la legge 8 marzo 1985, n. 72, che ha convertito in legge, con modificazioni, il decreto-legge 11 gennaio 1985, n. 2;

Vista la legge 22 aprile 1985, n. 152, concernente la modifica alla normativa relativa allo svolgimento del concorso a referendario della Corte dei conti;

itenuta la necessità di bandire un concorso a sei posti di referendario della Corte dei conti da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia allo scopo di far fronte stabilmente alla grave insufficienza del personale di magistratura dei predetti uffici;

Considerata l'opportunità di fissare la sede delle prove scritte nella città di Bari, sede della delegazione regionale della Corte dei conti per la Puglia, al fine di agevolare la partecipazione dei candidati residenti nelle regioni interessate;

Sentito, sul programma di esame, il consiglio di presidenza;

Decreta:

Art. 1.

È indetto un concorso, per titoli ed esami, a sei posti di referendario della Corte dei conti da destinare alle delegazioni regionali per la Basilicata, Calabria, Molise e Puglia.

I vincitori saranno assegnati presso una della delegazioni predette ove dovranno prestare servizio per un periodo non inferiore a tre anni.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso, semprechè in possesso dei requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e salvo quanto disposto all'articolo seguente circa il requisito dell'età:

a) i magistrati dell'ordine giudiziario che abbiano conseguito la nomina a magistrato di tribunale;

b) i procuratori dello Stato con la seconda classe di stipendio;

c) i magistrati militari di tribunale;

d) gli avvocati iscritti nel relativo albo professionale da almeno un anno;

e) gli impiegati delle amministrazioni dello Stato, nonchè quelli dei due rami del Parlamento e del segretariato generale della Presidenza della Repubblica, muniti di laurea in giurisprudenza, appartenenti alla qualifica funzionale non inferiore alla settima, che provengono dalla ex carriera direttiva con qualifica non inferiore a direttore di sezione od

equiparata o che, provenendo dalla stessa carriera, abbiano maturato in questa un periodo di servizio non inferiore a quattro anni e sei mesi, ivi compreso quello prestato nella settima qualifica funzionale, e che nell'ultimo triennio abbiano riportato il giudizio complessivo di «ottimo»;

f) i dirigenti di cui all'art. 18 della legge 20 marzo 1975, n. 70, muniti di laurea in giurisprudenza.

Art. 3.

I concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2 devono essere di età non superiore agli anni 35, ferme le elevazioni consentite dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite di età nei confronti delle altre categorie di concorrenti.

Art. 4.

I requisiti di ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, l'esclusione dal concorso, con decreto motivato del Presidente, per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 5.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 3.000 e corredate dei documenti indicati all'ottavo comma del presente articolo, debbono essere rivolte al Presidente della Corte dei conti e presentate al segretariato generale della Corte stessa entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Si considerano prodotte in tempo utile anche le domande di ammissione spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma.

Dalla domanda devono risultare l'appartenenza dell'aspirante ad una delle categorie ammesse a partecipare al concorso, l'ufficio presso il quale presta attualmente servizio e il proprio domicilio, nonché il relativo numero telefonico.

I concorrenti sono tenuti a comunicare al segretariato generale della Corte dei conti tutte le variazioni che intervengano, dopo la presentazione delle domande, per quanto riguarda l'ufficio statale di prestazione del servizio e il proprio domicilio.

I candidati indicati alla lettera *d*) dell'art. 2 devono dichiarare, inoltre, nella domanda:

1) la data e il luogo di nascita nonché, ove occorra, il titolo che legittima l'elevazione del limite massimo di età;

2) di essere in possesso della cittadinanza italiana;

3) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

4) le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti, dei quali deve essere specificata la natura;

5) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

Tutti i candidati dovranno dichiarare di essere disposti in caso di nomina a raggiungere le destinazioni indicate all'art. 1 ed a prestare servizio presso le predette sedi per un periodo non inferiore a tre anni.

I candidati che intendano sostenere la prova di esame facoltativa in una o più delle lingue straniere, indicate nell'annesso programma, sono tenuti a specificarlo nella domanda.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio, dal segretario comunale oppure da uno dei pubblici ufficiali di cui all'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda devono essere allegati, oltre ad un *curriculum*, corredato dei titoli necessari ai fini della valutazione di cui all'art. 11, nel quale il candidato indicherà gli studi compiuti, gli esami superati, i titoli conseguiti, i servizi prestati, le mansioni professionali assolte, gli incarichi ricoperti ed ogni altra attività (scientifica, didattica, pubblicistica) eventualmente esercitata, i seguenti documenti:

certificato, rilasciato dalla competente università, attestante le votazioni riportate nei singoli esami e nell'esame finale di laurea in giurisprudenza;

copia dello stato matricolare civile contenente le note di qualifica riportate.

I candidati indicati alle lettere *a*), *b*), *c*) e *d*) del presente art. 2 hanno facoltà di esibire i propri lavori giudiziari, corredati di dichiarazione del competente ufficio di cancelleria o segreteria che ne attesti l'avvenuto deposito.

I candidati indicati alle lettere *e*) ed *f*) del precedente art. 2 hanno facoltà di esibire i lavori originali elaborati per il servizio da essi prestato, corredati di dichiarazione rilasciata dal competente organo dell'amministrazione o ente di appartenenza, che ne attesti l'autenticità.

Per le pubblicazioni che i candidati intendano esibire, debbono essere stati adempiuti gli obblighi prescritti dalla legge 22 aprile 1941, n. 633. Non è ammessa la presentazione di bozze di stampa o dattiloscritte o manoscritte di lavori, che non rientrino nell'ambito dei due precedenti commi.

Art. 6.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di preferenza nella nomina debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di quindici giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alle categorie di cui alle lettere *e*) ed *f*) dell'art. 2 del presente decreto, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione sotto pena di decadenza, il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata.

Art. 8

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, che appartengano alla categoria di cui alla lettera *d*) dell'art. 2, debbono presentare o spedire a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 7, a pena di decadenza, i seguenti documenti:

1) certificato rilasciato dal competente consiglio dell'ordine degli avvocati e procuratori, comprovante la regolare iscrizione del candidato all'albo professionale degli avvocati, la data dell'iscrizione stessa nonché la inesistenza di provvedimenti o procedimenti disciplinari al di lui carico;

2) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o in copia autenticata;

3) estratto dell'atto di nascita (i concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età debbono produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto alla protrazione del limite di età);

4) certificato di cittadinanza italiana;

5) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici;

6) certificato generale del casellario giudiziale;

7) copia dello stato di servizio militare o del foglio matricolare militare ovvero certificato di esito di leva;

8) certificato rilasciato dell'unità sanitaria locale competente per territorio o da un medico militare attestante che il candidato è fisicamente idoneo ad esercitare l'impiego cui aspira ed è esente da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio.

Art. 9.

Le domande e i documenti presentati o spediti a mezzo raccomandata al segretariato generale della Corte dei conti oltre i termini stabiliti dagli articoli 5, 6, 7 e 8 non saranno presi in considerazione, come anche quelli trasmessi per il tramite d'ufficio oltre i termini sopra indicati.

L'amministrazione non risponde di eventuali disguidi postali o intervenuti nel corso delle notifiche di avvisi ai candidati.

La data di presentazione delle domande e dei documenti è stabilita dal timbro a data apposto dal segretariato generale anzidetto, eccezion fatta per le domande e i documenti spediti a mezzo raccomandata, per i quali farà fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

I certificati di cui ai numeri 1), 4), 5), 6), 7) e 8) del precedente art. 8 debbono essere di data non anteriore di oltre tre mesi a quella del ricevimento dell'invito a produrli.

Tutti i documenti debbono essere conformi alle prescrizioni delle norme sul bollo e sulle autenticazioni.

Art. 10.

La commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta ai sensi dell'art. 45, lettera *a*), del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364, quale modificato dall'art. 12 della legge 20 dicembre 1961, n. 1345.

Per la prova sulle lingue straniere il giudizio è dato dalla commissione con l'intervento, ove occorra, di un professore di ciascuna delle lingue che sono materie di esame.

Art. 11.

Sono ammessi a sostenere le prove di esame i candidati che ne siano giudicati meritevoli per le doti di capacità e rendimento dimostrati, per incarichi eventualmente ricoperti, per titoli di cultura posseduti, per studi elaborati e pubblicati in materie relative alle mansioni assolte o concernenti le funzioni istituzionali della Corte dei conti.

A tal fine la commissione procede preliminarmente, per ciascun candidato, all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario dispone di dieci punti.

Non può partecipare alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non abbia ottenuto almeno venticinque punti nella valutazione del complesso dei titoli.

Art. 12.

L'esame consta, secondo il programma annesso al presente decreto, di quattro prove scritte e di una prova orale.

Le prove scritte del concorso avranno luogo in Bari, presso l'Università degli studi, facoltà di giurisprudenza, aula 5, piano terra, nei giorni 13, 14, 15 e 16 maggio 1986, con inizio alle ore 8.

Ai candidati ammessi a sostenere le prove scritte non sarà data comunicazione alcuna; pertanto, coloro che non abbiano avuto notizie dell'esclusione dal concorso, per difetto di requisiti, o dalle prove scritte, per non aver raggiunto almeno venticinque punti nella valutazione dei titoli operata dalla commissione esaminatrice, sono tenuti a presentarsi, nei giorni e nell'ora indicati al secondo comma del presente articolo, presso la sede di esame per sostenere le prove scritte.

Durante le prove scritte sarà consentito ai candidati soltanto la consultazione dei codici, delle leggi, dei decreti del *Corpus Juris* e delle *Institutiones* di Gaio, il tutto in edizione senza note o richiami dottrinali e giurisprudenziali, che siano stati inviati preventivamente alla commissione esaminatrice e che da questa verranno messi a disposizione dei candidati dopo la verifica effettuatane.

Coloro che intendano avvalersi di tale facoltà dovranno far pervenire alla delegazione regionale della Corte dei conti, per la Puglia, via G. Matteotti - 70121 Bari, con il mezzo che riterranno più opportuno entro e non oltre i dieci giorni precedenti la data di inizio delle prove scritte, i testi che desiderino consultare, curando che sulla copertina di ciascuno di essi venga applicato, in modo da lasciar visibile il titolo, un foglietto contenente, in caratteri chiaramente leggibili, l'indicazione del proprio nome e cognome.

I testi dovranno essere accompagnati da un elenco in duplice copia, nel quale saranno indicate, oltre ai titoli degli stessi, le generalità del candidato.

Ai candidati che conseguano l'ammissione alla prova orale ne sarà data comunicazione, con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte, almeno venti giorni prima di quello in cui dovranno sostenere la detta prova.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame i candidati dovranno esibire un idoneo documento di riconoscimento.

Art. 13.

Si applicano le norme relative al concorso per l'accesso alla magistratura ordinaria di cui all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1965, n. 617 ed all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 7 febbraio 1949, n. 28, per quanto concerne il raggruppamento in unica busta delle buste contenenti gli elaborati dello stesso candidato, l'esame nella medesima seduta degli elaborati stessi e l'assegnazione contemporanea a ciascuno del singolo punteggio.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario dispone di dieci punti per ciascuna delle prove stesse.

Sono ammessi alla prova orale i candidati i quali abbiano riportato una media di almeno quaranta cinquantesimi nel complesso delle prove scritte purché in nessuna di esse abbiano conseguito meno di trentacinque cinquantesimi.

Per la prova orale ogni commissario dispone ugualmente di dieci punti. Nella prova orale i candidati devono riportare non meno di trentacinque punti.

Del risultato della prova facoltativa di lingua straniera viene tenuto conto nella determinazione del punteggio da attribuire alla prova orale.

La somma dei punti ottenuti nella valutazione del complesso dei titoli, della media complessiva delle prove scritte e dei punti ottenuti nella prova orale costituisce, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale viene formata la graduatoria.

A parità di merito si osservano le preferenze stabilite dalle disposizioni vigenti.

Sono dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria in relazione al numero dei posti messi a concorso.

Art. 14.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei sono approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione alla magistratura della Corte.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni di preferenza dei concorrenti, ricorso al Presidente della Corte stessa, il quale decide, sentito il consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Il presente decreto sarà comunicato al competente ufficio di controllo per la registrazione.

Roma, addì 21 gennaio 1986

Il Presidente: PIRRAMI TRAVERSARI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1986
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 184

PROGRAMMA DI ESAME

Prove scritte

I *a*) diritto civile e commerciale;
b) diritto procedurale civile;

II *a*) diritto costituzionale;
b) diritto amministrativo;

III *a*) contabilità pubblica;
b) diritto finanziario;

IV diritto amministrativo e contabilità pubblica (prova pratica, con particolare riferimento alle funzioni di controllo e giurisdizionale della Corte dei conti).

Prova orale

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti:

a) diritto penale;
b) diritto processuale penale;
c) diritto internazionale pubblico e privato;
d) diritto ecclesiastico;
e) diritto parlamentare;
f) economia politica;
g) scienza delle finanze;
h) politica economica e finanziaria;
i) prova facoltativa di lingua straniera (francese, inglese, tedesca, spagnola).

Il Presidente della Corte dei conti
PIRRAMI TRAVERSARI

86A1366

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici aventi sede in Trento.

La prova scritta del concorso, per esami, a quattro posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici della Corte dei conti, con sede in Trento, indetto con decreto presidenziale 31 dicembre 1985 e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1986, avrà luogo in Trento presso l'Università degli studi, via Verdi n. 26, il giorno 15 marzo 1986, con inizio alle ore 8.

86A1417

Diario della prova scritta del concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo nel ruolo del personale di dattilografia da destinare agli uffici aventi sede in Trento.

La prova scritta del concorso, per esami, a due posti di coadiutore dattilografo in prova nel ruolo del personale di dattilografia della Corte dei conti da destinare a Trento, indetto con decreto presidenziale 16 aprile 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 130 del 4 giugno 1985 e modificato con decreto presidenziale 31 dicembre 1985, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 15 del 20 gennaio 1986, avrà luogo in Trento presso l'Università degli studi, via Verdi n. 26, il giorno 15 marzo 1986, con inizio alle ore 8.

86A1418

REGIONE PIEMONTE

Concorso ad un posto di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 26

E indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di vice direttore amministrativo presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione, ufficio personale, dell'U.S.L. in Venaria (Torino).

86A1321

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala didattico, presso l'unità sanitaria locale n. 26.

E riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di operatore professionale di prima categoria coordinatore - capo sala didattico, presso l'unità sanitaria locale n. 26.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione, ufficio personale, dell'U.S.L. in Venaria (Torino).

86A1322

REGIONE LOMBARDIA

Concorso ad un posto di assistente medico di medicina del lavoro - area funzionale prevenzione e sanità pubblica, presso l'unità sanitaria locale n. 21.

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente medico di medicina del lavoro - area funzionale prevenzione e sanità pubblica presso l'unità sanitaria locale n. 21.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Morbegno (Sondrio).

86A1398

REGIONE EMILIA-ROMAGNA

Concorso ad un posto di coadiutore sanitario di pneumologia presso l'unità sanitaria locale n. 28

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di coadiutore sanitario di pneumologia (a tempo pieno) presso l'unità sanitaria locale n. 28.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio gestione del personale dell'U.S.L. in Bologna.

86A1395

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Concorso ad un posto di tecnico di fisica sanitaria - operatore professionale collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 1

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico di fisica sanitaria - operatore professionale collaboratore, presso l'unità sanitaria locale n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio concorsi, settore del personale, dell'U.S.L. in Trieste.

86A1396

REGIONE TOSCANA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale n. 18

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale n. 18, a:

tre posti di assistente medico di medicina generale - area funzionale di medicina;

un posto di aiuto medico corresponsabile ospedaliero di medicina generale.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali e legali, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Empoli (Firenze).

86A1348

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di perito industriale - fisica industriale - medicina del lavoro, presso l'unità sanitaria locale n. 18.

È riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di perito industriale - fisica industriale - medicina del lavoro, presso l'unità sanitaria locale n. 18.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio affari generali e legali, ufficio concorsi, dell'U.S.L. in Empoli (Firenze).

86A1349

REGIONE ABRUZZO

Concorso ad un posto di direttore sanitario presso il presidio ospedaliero «San Massimo» dell'unità sanitaria locale n. 10

È indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore sanitario presso il presidio ospedaliero San Massimo dell'unità sanitaria locale n. 10.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio del personale dell'U.S.L. in Penne (Pescara).

86A1399

REGIONE PUGLIA

Concorsi a posti di personale di varie qualifiche presso l'unità sanitaria locale BA/2

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, presso l'unità sanitaria locale BA/2, a:

PRESIDIO OSPEDALIERO DI CANOSA DI PUGLIA

Ruolo sanitario:

Profilo professionale medici:

un posto di assistente medico pediatra - area funzionale medica;
un posto di assistente medico di laboratorio di analisi - area funzionale medica;
un posto di primario di chirurgia generale;
un posto di assistente medico di urologia - area funzionale chirurgica;
un posto di assistente medico di anestesia e rianimazione - area funzionale chirurgica;
un posto di assistente medico di ortopedia e traumatologia - area funzionale chirurgica.

PRESIDIO OSPEDALIERO DI SPINAZZOLA

Ruolo sanitario:

Profilo professionale medici:

un posto di aiuto corresponsabile di cardiologia.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti prescritti, scade il quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi al servizio personale dell'U.S.L. in Canosa di Puglia (Bari).

86A1397

AVVISI DI RETTIFICA ED ERRATA-CORRIGE

Errata-corrige al decreto-legge 20 febbraio 1986, n. 34, recante: «Proroga della fiscalizzazione degli oneri sociali e degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno». (Decreto-legge pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 21 febbraio 1986)

Nel decreto-legge citato in epigrafe, al quarto comma delle premesse, invece di: «Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;», leggasi: «Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri *e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale*, di concerto con i Ministri del bilancio e della programmazione economica e del tesoro;».

86A1473

GIUSEPPE MARZIALE, *direttore*

DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*
FRANCESCO NOCITA, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO

LIBRERIE DEPOSITARIE PRESSO LE QUALI È IN VENDITA LA GAZZETTA UFFICIALE

ABRUZZO

◇ **CHIETI**
Libreria MARZOLI
Via B. Spaventa, 18

◇ **L'AQUILA**
Libreria VETRONE
Piazza del Duomo, 59

◇ **PESCARA**
Libreria COSTANTINI
Corso V. Emanuele, 146

◇ **TERAMO**
Libreria BESSO
Corso S. Giorgio, 52

BASILICATA

◇ **MATERA**
Libreria MONTEMURRO
Via del Corso, 1/3

◇ **POTENZA**
Ed. Libr. PAGGI DORA ROSA
Via Pretoria

CALABRIA

◇ **CATANZARO**
Libreria G. MAURO
Corso Mazzini, 89

◇ **COSENZA**
Libreria DOMUS
Via Monte Santo

◇ **CROTONE (Catanzaro)**
Ag. Distr. Giornali LORENZANO G.
Via Vittorio Veneto, 11

◇ **REGGIO CALABRIA**
Libreria S. LABATE
Via Giudecca

CAMPANIA

◇ **ANGRI (Salerno)**
Libreria AMATO ANTONIO
Via dei Goti, 4

◇ **AVELLINO**
Libreria CESA
Via G. Nappi, 47

◇ **BENEVENTO**
LE FORCHE CAUDINE
S.S. Appia Km. 256

◇ **CASERTA**
Libreria CROCE
Piazza Dante

◇ **CAVA DEI TIRRENI (Salerno)**
Libreria RONDINELLA
Corso Umberto I, 253

◇ **FORIO D'ISCHIA (Napoli)**
Libreria MATTERA

◇ **NOCERA INFERIORE (Salerno)**
Libreria CRISCUOLO
Traversa Nobile angolo via S. Matteo, 51

◇ **PAGANI (Salerno)**
Libreria Edic. DE PRISCO SALVATORE
Piazza Municipio

◇ **SALERNO**
Libreria INTERNAZIONALE
Piazza XXIV Maggio, 10/11

EMILIA-ROMAGNA

◇ **CERVIA (Ravenna)**
Ed. Libr. UMILIACCHI MARIO
Corso Mazzini, 36

◇ **FERRARA**
Libreria TADDEI
Corso Giovecca, 1

◇ **FORLÌ**
Libreria CAPPELLI
Corso della Repubblica, 54
Libreria MODERNA
Corso A. Diaz, 2/F

◇ **MODENA**
Libreria LA GOLIARDICA
Via Emilia Centro, 210

◇ **PARMA**
Libreria FIACCADORI
Via al Duomo

◇ **PIACENZA**
Tip. DEL MAINO
Via IV Novembre, 160

◇ **RAVENNA**
Libreria LAVAGNA
Via Cairoli, 1

◇ **REGGIO EMILIA**
Libreria MODERNA
Via Guido da Castello, 11/B

◇ **RIMINI (Forlì)**
Libreria CAIMI DUE
Via XXII Giugno, 3

FRIULI-VENEZIA GIULIA

◇ **GORIZIA**
Libreria ANTONINI
Via Mazzini, 16

◇ **PORDENONE**
Libreria MINERVA
Piazza XX Settembre

◇ **TRIESTE**
Libreria ITALO SVEVO
Corso Italia, 9/F
Libreria TERGESTE s.a.s.
Piazza della Borsa, 15

◇ **UDINE**
Cartolibreria «UNIVERSITAS»
Via Pracchiuso, 19
Libreria BENEDETTI
Via Mercatovecchio, 13
Libreria TARANTOLA
Via V. Veneto, 20

LAZIO

◇ **APRILIA (Latina)**
Ed. BATTAGLIA GIORGIA
Via Mascagni

◇ **FROSINONE**
Libreria CATALDI
Via Minghetti, 4/A

◇ **LATINA**
Libreria LA FORENSE
Via dello Statuto, 28/30

◇ **LAVINIO (Roma)**
Edicola di CIANFANELLI A. & C.
Piazza del Consorzio, 7

◇ **RIETI**
Libreria CENTRALE
Piazza V. Emanuele, 8

◇ **ROMA**
AGENZIA 3A
Via Aureliana, 59
Libreria CAMERA DEPUTATI
Via Uffici del Vicario, 17
Libreria DEI CONGRESSI
Viale Civiltà del Lavoro, 124
Soc. MEDIA c/o Chiosco Pretura Roma
Piazzale Clodio
Ditta BRUNO E ROMANO SGUEGLIA
Via Santa Maria Maggiore, 121

◇ **SORA (Frosinone)**
Libreria DI MICCO UMBERTO
Via E. Zincone, 28

◇ **VITERBO**
Libreria BENEDETTI
Palazzo Uffici Finanziari

LIGURIA

◇ **IMPERIA**
Libreria ORLICH
Via Amendola, 25

◇ **LA SPEZIA**
Libreria DA MASSA CRISTINA
Via R. De Nobili, 41

◇ **SAVONA**
Libreria MAUCCI
Via Paleocapa, 61/R

LOMBARDIA

◇ **BERGAMO**
Libreria LORENZELLI
Viale Papa Giovanni XXIII, 74

◇ **BRESCIA**
Libreria QUERINIANA
Via Trieste, 13

◇ **COMO**
Libreria NANI
Via Cairoli, 14

◇ **CREMONA**
Ditta I.C.A.
Piazza Gallina, 3

◇ **MANTOVA**
Libreria DI PELLEGRINI
Corso Umberto I, 32

◇ **PAVIA**
Libreria TICINUM
Corso Mazzini, 2/C

◇ **SONDRIO**
Libreria ALESSO
Via dei Caimi, 14

◇ **VARESE**
Libreria VERONI
Piazza Giovine Italia

MARCHE

◇ **ANCONA**
Libreria FOGOLA
Piazza Cavour, 4/5

◇ **ASCOLI PICENO**
Libreria MASSIMI
Corso V. Emanuele, 23
Libreria PROPERI
Corso Mazzini, 188

◇ **MACERATA**
Libreria MORICHETTA
Piazza Annessione, 1
Libreria TOMASSETTI
Corso della Repubblica, 11

◇ **PESARO**
Libreria SEMPRUCCI
Corso XI Settembre, 6

◇ **S. BENEDETTO DEL TRONTO (AP)**
Libreria Albertini
Via Risorgimento, 33

MOLISE

◇ **CAMPOBASSO**
Libreria DI E.M.
Via Monsignor Bologna, 67

◇ **ISERNIA**
Libreria PATRIARCA
Corso Garibaldi, 115

PIEMONTE

◇ **ALESSANDRIA**
Libreria BERTOLOTTI
Corso Roma, 122
Libreria BOFFI
Via dei Martiri, 31

◇ **ALBA (Cuneo)**
Casa Editrice ICAP
Via Vittorio Emanuele, 19

◇ **ASTI**
Ditta I.C.A.
Via De Rolandis

◇ **BIELLA (Vercelli)**
Libreria GIOVANNACCI
Via Italia, 6

◇ **CUNEO**
Casa Editrice ICAP
Piazza D. Galimberti, 10
Libreria PASQUALE
Via Roma, 64/D

◇ **NOVARA**
GALLERIA DEL LIBRO
Corso Garibaldi, 10

◇ **TORINO**
Casa Editrice ICAP
Via Monte di Pietà, 20

◇ **VERCELLI**
Ditta I.C.A.
Via G. Ferraris, 73

PUGLIA

◇ **BARI**
Libreria ATHENA
Via M. di Montrone, 86

◇ **BRINDISI**
Libreria PIAZZO
Piazza Vittoria, 4

◇ **FOGGIA**
Libreria PATIERNO
Portici Via Dante, 21

◇ **LECCE**
Libreria MILELLA
Via Palmieri, 30

◇ **TARANTO**
Libreria FUMAROLA
Corso Italia, 229

SARDEGNA

◇ **ALGHERO (Sassari)**
Libreria LOBRANO
Via Sassari, 65

◇ **CAGLIARI**
Libreria DESSÌ
Corso V. Emanuele, 30/32

◇ **NUORO**
Libreria EINAUDI EDITORE
Via Veneto, 86

◇ **ORISTANO**
Libreria SANNA GIUSEPPE
Via del Ricovero, 70

◇ **SASSARI**
MESSAGGERIE SARDE
Piazza Castello, 10

SICILIA

◇ **AGRIGENTO**
Libreria L'AZIENDA
Via Callicratide, 14/16

◇ **CALTANISSETTA**
Libreria SCIASCIA
Corso Umberto I, 36

◇ **CATANIA**
Libreria ARLIA
Via V. Emanuele, 60/62
Libreria GARGIULO
Via F. Riso, 56/58
Libreria LA PAGLIA
Via Etnea, 393/395

◇ **ENNA**
Libreria BUSCEMI G. B.
Piazza V. Emanuele

◇ **MESSINA**
Libreria O.S.P.E.
Piazza Cairoli, isol. 221

◇ **PALERMO**
Libreria FLACCOVIO DARIO
Via Ausonia, 70/74
Libreria FLACCOVIO LICAF
Piazza Don Bosco, 3
Libreria FLACCOVIO S.F.
Piazza V. E. Orlando 15/16

◇ **RAGUSA**
Libreria DANTE
Piazza Libertà

◇ **SIRACUSA**
Libreria CASA DEL LIBRO
Via Maestranza, 22

◇ **TRAPANI**
Libreria DE GREGORIO
Corso V. Emanuele, 63

TOSCANA

◇ **AREZZO**
Libreria PELLEGRINI
Via Cavour, 42

◇ **GROSSETO**
Libreria SIGNORELLI
Corso Carducci, 9

◇ **LIVORNO**
Editore BELFORTE
Via Grande, 91

◇ **LUCCA**
Libreria BARONI
Via Fillungo, 43
Libreria Prof.le SESTANTE
Via Montanara, 9

◇ **MASSA**
Libreria VORTUS
Galleria L. Da Vinci, 27

◇ **PISA**
Libreria VALLERINI
Via dei Mille, 13

◇ **PISTOIA**
Libreria TURELLI
Via Macalle, 37

◇ **SIENA**
Libreria TICCI
Via delle Terme, 5/7

TRENTINO-ALTO ADIGE

◇ **BOLZANO**
Libreria EUROPA
Corso Italia, 6

◇ **TRENTO**
Libreria DISERTORI
Via Diaz, 11

UMBRIA

◇ **FOLIGNO (Perugia)**
Nuova Libreria LUNA
Via Gramsci, 41/43

◇ **PERUGIA**
Libreria SIMONELLI
Corso Vannucci, 82

◇ **TERNI**
Libreria ALTEROCCA
Corso Tacito, 29

VALLE D'AOSTA

◇ **AOSTA**
Libreria MINERVA
Via dei Tillier, 34

VENETO

◇ **BELLUNO**
Libreria BENETTA
Piazza dei Martiri, 37

◇ **PADOVA**
Libreria DRAGHI - RANDI
Via Cavour, 17

◇ **ROVIGO**
Libreria PAVANELLO
Piazza V. Emanuele, 2

◇ **TREVISO**
Libreria CANOVA
Via Calmaggiore, 31

◇ **VENEZIA**
Libreria GOLDONI
Calle Goldoni 4511

◇ **VERONA**
Libreria GHELFI & BARBATO
Via Mazzini, 21
Libreria GIURIDICA
Via della Costa, 5

◇ **VICENZA**
Libreria GALLA
Corso A. Palladio, 41/43

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:
— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in Roma, piazza G. Verdi, 10;
— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.A., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Cerutl, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria s.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria Calabrese, Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, SO.CE.DI. s.r.l., via Roma, 80;
— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1986

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, esclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 90.000**
- semestrale . . . . . . **L. 50.000**

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:
- annuale . . . . . . **L. 180.000**
- semestrale . . . . . . **L. 100.000**

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:
- annuale . . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . . **L. 12.000**

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:
- annuale . . . . . . **L. 75.000**
- semestrale . . . . . . **L. 40.000**

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:
- annuale . . . . . . **L. 20.000**
- semestrale . . . . . . **L. 12.000**

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle tre serie speciali:
- annuale . . . . . . **L. 285.000**
- semestrale . . . . . . **L. 160.000**

- Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili.

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale* . . . . . . **L. 600**
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali* ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 25.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo . . . . . . **L. 2.500**

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES
(solo parte prima e supplementi ordinari)

		Prezzi di vendita Italia	Prezzi di vendita Estero
Invio giornaliero	N. 1 microfiche contenente una Gazzetta ufficiale fino ad un massimo di 96 pagine	L. 1.000	1.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000
Invio settimanale	N. 6 microfiches contenente 6 numeri di Gazzetta ufficiale fino a 96 pagine cadauna	L. 6.000	6.000
	Per ogni 96 pagine successive o frazione riferite ad una sola Gazzetta	L. 1.000	1.000
	Spese per imballaggio e spedizione	L. 1.500	1.700
	Maggiorazione per diritto di raccomandata	L. 2.000	2.000

Maggiorazioni per spedizione via area per ogni plico

Per il bacino del Mediterraneo **L. 700**, per l'Africa **L. 1.600**, per le Americhe **L. 2.000**, per l'Asia **L. 1.600**, per l'Oceania **L. 3.400**.

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale . . . . . . **L. 82.000**
Abbonamento semestrale . . . . . . **L. 45.000**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione . . . . . . **L. 600**

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonchè quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.
L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato: telefoni nn. (06) 85082149 - 85082221